

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Tabelle delle aliquote contributive in vigore dal

1 gennaio 2011

A cura di Leonardo Pascarella

Aggiornamento NOVEMBRE 2010

Responsabile:

Salvatore Pirrone – Direzione Centrale Entrate

Testi e grafica:

Leonardo Pascarella – Direzione Centrale Entrate

In collaborazione con:

Ciro Cetara – Direzione Centrale Entrate

Caterina Tortorella – Direzione Centrale Entrate

Beniamino Gallo - Direzione metropolitana di Torino

Sommario

Tabella 1.1:	INDUSTRIA in genere (aziende fino a 15 dipendenti)
Tabella 1.2:	INDUSTRIA in genere (aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti)
Tabella 1.3:	INDUSTRIA in genere (aziende con più di 50 dipendenti)
Tabella 1.4:	INDUSTRIA EDILE (aziende fino a 15 dipendenti)
Tabella 1.5:	INDUSTRIA EDILE (aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti)
Tabella 1.6:	INDUSTRIA EDILE (aziende con più di 50 dipendenti)
Tabella 1.7:	INDUSTRIA LAPIDEI (aziende fino a 15 dipendenti)
Tabella 1.8:	INDUSTRIA LAPIDEI (aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti)
Tabella 1.9:	INDUSTRIA LAPIDEI (aziende con più di 50 dipendenti)
Tabella 1.10:	INDUSTRIA MINERARIA (aziende fino a 15 dipendenti)
Tabella 1.11:	INDUSTRIA MINERARIA (aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti)
Tabella 1.12:	INDUSTRIA MINERARIA (aziende con più di 50 dipendenti)
Tabella 1.13:	Imprese EDITRICI o stampatrici di giornali quotidiani e periodici e Agenzie di stampa a diffusione nazionale (aziende fino a 15 dipendenti)
Tabella 1.14:	Imprese EDITRICI o stampatrici di giornali quotidiani e periodici e Agenzie di stampa a diffusione nazionale (aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti)
Tabella 1.15:	Imprese EDITRICI o stampatrici di giornali quotidiani e periodici e Agenzie di stampa a diffusione nazionale (aziende con più di 50 dipendenti)
Tabella 1.16:	INDUSTRIA ARMATORIALE (personale soggetto alla L.413/1984)
Tabella 1.17:	INDUSTRIA ARMATORIALE (personale non soggetto alla L.413/1984)
Tabella 1.18:	INDUSTRIA ARMATORIALE (personale soggetto alla L.413/1984) - Trasporto marittimo di linea (persone e merci) e di massa; servizi di rimorchio (art. 6 c.15 L.236/1993 e art. 29 c.2 L.84/1994)

- Tabella 1.19: **INDUSTRIA ARMATORIALE (personale non soggetto alla L.413/1984) - Trasporto marittimo di linea (persone e merci) e di massa; servizi di rimorchio (art. 6 c.15 L.236/1993 e art. 29 c.2 L.84/1994)**
- Tabella 1.20: **CORPORAZIONE DEI PILOTI E PRATICI LOCALI**
- Tabella 1.21: **INDUSTRIA della PESCA oltre gli stretti (od oceanica) e mediterranea (o d'altura) – Personale soggetto alla L.413/1984**
- Tabella 1.22: **INDUSTRIA della PESCA, ravvicinata o locale con navi minori - Personale soggetto alla L.413/1984**
- Tabella 1.23: **INDUSTRIA della Pesca costiera, ravvicinata o locale con navi minori - Personale non soggetto alla L.413/1984**
- Tabella 1.24: **INDUSTRIA della PESCA – personale non soggetto alla L.413/1984**
- Tabella 1.25: **COOPERATIVE della Piccola Pesca L.250/1958**
- Tabella 1.26: **COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI trasformate in società non cooperative L.84/1994 (aziende fino a 15 dipendenti)**
- Tabella 1.27: **COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI trasformate in società non cooperative L. 84/1994 (aziende con più di 15 dipendenti)**
- Tabella 1.28: **COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI trasformate in società non cooperative L. 84/1994 (aziende fino a 15 dipendenti)**
- Tabella 1.29: **COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI trasformate in società non cooperative L. 84/1994 (aziende con più di 15 dipendenti)**
- Tabella 1.30: **SERVIZIO FERROVIARIO - Settori ausiliari (aziende fino a 15 dipendenti)**
- Tabella 1.31: **SERVIZIO FERROVIARIO - Settori ausiliari (con più di 15 dipendenti)**
- Tabella 1.32: **SETTORI AUSILIARI DEL TRASPORTO AEREO – Imprese che gestiscono aeroporti e Attività ausiliarie (Servizi di assistenza a terra). Aziende soggette all'obbligo del versamento della contribuzione per CIGS e MOBILITÀ (art.2, co. 37, L. 203/2008)**
- Tabella 1.33: **SETTORI AUSILIARI DEL TRASPORTO AEREO (attività svolte dal vettore aereo o da società derivate) - Aziende soggette all'obbligo del versamento della contribuzione per CIGS e MOBILITÀ (legge 291/2004)**
- Tabella 1.34: **AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI trasformate in società, con capitale INTERAMENTE PUBBLICO, non soggette alla CIG, CIGS e Mobilità. Personale iscritto INPS.**
- Tabella 1.34/a: **AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI trasformate in società, con capitale INTERAMENTE PUBBLICO, non soggette alla CIG, CIGS e Mobilità. Personale iscritto INPDAP.**
- Tabella 1.35: **AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI trasformate in società, con capitale MISTO, soggette alla CIG, CIGS e Mobilità. Personale iscritto INPS (fino a 15 dipendenti).**

Tabella 1.35/a:	AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI trasformate in società, con capitale MISTO, soggette alla CIG, CIGS e Mobilità. Personale iscritto INPDAP (fino a 15 dipendenti).
Tabella 1.35/b:	AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI trasformate in società, con capitale MISTO, soggette alla CIG, CIGS e Mobilità. Personale iscritto INPS (con più di 15 e fino a 50 dipendenti).
Tabella 1.35/c:	AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI trasformate in società, con capitale MISTO, soggette alla CIG, CIGS e Mobilità. Personale iscritto INPDAP (con più di 15 e fino a 50 dipendenti).
Tabella 1.35/d:	AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI trasformate in società, con capitale MISTO, soggette alla CIG, CIGS e Mobilità. Personale iscritto INPS (con più di 50 dipendenti).
Tabella 1.35/e:	AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI trasformate in società, con capitale MISTO, soggette alla CIG, CIGS e Mobilità. Personale iscritto INPDAP (con più di 50 dipendenti).
Tabella 2.1:	COMUNI, PROVINCE E REGIONI - Personale iscritto al FPLD escluso dai contributi TFR, CUAFF, MALATTIA e MATERNITÀ
Tabella 2.2:	COMUNI, PROVINCE E REGIONI - ENTI LOCALI (Comunità Montane) - Personale iscritto al FPLD escluso dai contributi DS, TFR, CUAFF, MALATTIA e MATERNITÀ
Tabella 2.3:	COMUNI, PROVINCE E REGIONI - ALTRI ENTI TERRITORIALI - Personale iscritto al FPLD escluso dai contributi DS, TFR, CUAFF, ex TBC, MALATTIA e MATERNITÀ
Tabella 2.4:	ENTI PUBBLICI – Personale iscritto al FPLD degli Enti Pubblici in genere, escluso dal contributo CUAFF e MATERNITÀ
Tabella 2.5:	ENTI PUBBLICI - Personale iscritto al FPLD del Enti Pubblici in genere escluso dai contributi CUAFF
Tabella 2.6:	ALTRI ENTI PUBBLICI - Personale iscritto al FPLD del Enti Pubblici in genere escluso dai contributi CUAFF (no DS)
Tabella 2.7:	ALTRI ENTI PUBBLICI - Personale iscritto al FPLD del Enti Pubblici in genere escluso dai contributi CUAFF (no DS, no ex TBC)
Tabella 2.8:	----- Tabella soppressa -----
Tabella 2.9:	----- Tabella soppressa -----
Tabella 2.10:	----- Tabella soppressa -----
Tabella 2.11:	AZIENDE SPECIALI LEGGE 142/1990 non costituite in società, soggette alla CUAFF. Attività commerciali.
Tabella 2.12:	AZIENDE SPECIALI LEGGE 142/1990 non costituite in società, non soggette alla CUAFF. Attività commerciali.
Tabella 2.13:	AZIENDE SPECIALI LEGGE 142/1990 non costituite in società, soggette alla CUAFF. Attività industriali.

Tabella 2.14:	AZIENDE SPECIALI LEGGE 142/1990 non costituite in società, non soggette alla CUAUF. Attività industriali.
Tabella 2.15:	AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.01 che occupano DIRIGENTI iscritti all'INPS
Tabella 2.15/a:	AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.02 che occupano DIRIGENTI iscritti all'INPS
Tabella 2.16:	AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.01 che occupano DIRIGENTI iscritti all'INPS
Tabella 2.16/a:	AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.02 che occupano DIRIGENTI iscritti all'INPS
Tabella 2.17:	AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.01 che occupano DIRIGENTI iscritti all'INPDAP
Tabella 2.17/a:	AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.02 che occupano DIRIGENTI iscritti all'INPDAP
Tabella 2.18:	AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.01 che occupano DIRIGENTI iscritti all'INPDAP
Tabella 2.18/a:	AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.02 che occupano DIRIGENTI iscritti all'INPDAP
Tabella 2.19:	AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.02 che occupano DIRIGENTI iscritti all'ex INPDAI
Tabella 2.20:	AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.02 che occupano DIRIGENTI iscritti all'ex INPDAI
Tabella 3.1:	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO Cappellani alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti al clero secolare (sacerdoti) – Ministero di Grazia e Giustizia.
Tabella 3.2:	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - Personale iscritto al FPLD escluso dai contributi TFR, DS, CUAUF, MATERNITÀ
Tabella 3.3:	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO Cappellani alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti al clero regolare (frati e monache) – Ministero di Grazia e Giustizia.
Tabella 3.4:	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - Personale iscritto al FPLD escluso dai contributi TFR, DS, CUAUF, MATERNITÀ
Tabella 3.5:	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - Detenuti ed internati alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria
Tabella 3.6:	PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla L. 418/1975
Tabella 4.1:	ARTIGIANATO
Tabella 4.2:	ARTIGIANATO DELL'INDOTTO (aziende con più di 15 dipendenti)

Tabella 4.3:	ARTIGIANATO EDILE
Tabella 4.4:	ARTIGIANATO EDILE dell'indotto (aziende con più di 15 dipendenti)
Tabella 4.5:	ARTIGIANATO LAPIDEI
Tabella 4.6:	ARTIGIANATO LAPIDEI dell'indotto (aziende con più di 15 dipendenti)
Tabella 4.7:	Imprese ARTIGIANE di pulizia (con più di 15 dipendenti) - Aziende appaltatrici di servizi presso aziende soggette alla CIGS
Tabella 5.1:	AGRICOLTURA
Tabella 5.2:	AGRICOLTURA – Cooperative iscritte all'Albo delle Società Cooperative - Sottosezione Cooperazione Agricola
Tabella 5.3:	Cooperative AGRICOLE L.240/1984 fino a 15 dipendenti
Tabella 5.4:	Cooperative AGRICOLE L.240/1984 - Aziende fino a 15 dipendenti iscritte all'Albo delle Società Cooperative - Sottosezione Cooperazione non Agricola
Tabella 5.5:	Cooperative AGRICOLE L.240/1984 - Aziende fino a 15 dipendenti iscritte all'Albo delle Società Cooperative - Sottosezione Cooperazione Agricola
Tabella 5.6:	Cooperative AGRICOLE L.240/1984 con più di 15 e fino a 50 dipendenti
Tabella 5.7:	Cooperative AGRICOLE L.240/1984 - Aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti iscritte all'Albo delle Società Cooperative - Sottosezione Cooperazione non Agricola
Tabella 5.8:	Cooperative AGRICOLE L.240/1984 - Aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti iscritte all'Albo delle Società Cooperative - Sottosezione Cooperazione non Agricola
Tabella 5.9:	Cooperative AGRICOLE L.240/1984 con più di 50 dipendenti
Tabella 5.10:	Cooperative AGRICOLE L.240/1984 - Aziende con più 50 dipendenti iscritte all'Albo delle Società Cooperative - Sottosezione Cooperazione non Agricola
Tabella 5.11:	Cooperative AGRICOLE L.240/1984 - Aziende con più 50 dipendenti iscritte all'Albo delle Società Cooperative - Sottosezione Cooperazione Agricola
Tabella 5.12:	AGRICOLTURA – Titolari iscritti negli elenchi Coltivatori diretti
Tabella 6.1:	CREDITO e ASSICURAZIONI
Tabella 6.2:	ENTI PUBBLICI CREDITIZI trasformati in S.p.A.

Tabella 6.3:	----- Tabella soppressa -----
Tabella 6.4:	----- Tabella soppressa -----
Tabella 6.5:	ENTI PUBBLICI CREDITIZI trasformati in S.p.A. con esclusione della CUAF
Tabella 7.1:	COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO (aziende fino a 50 dipendenti) - CUAF intera
Tabella 7.2:	COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO (aziende fino a 50 dipendenti) - CUAF ridotta
Tabella 7.3:	COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO (aziende con più di 50 e fino a 200 dipendenti) - CUAF intera
Tabella 7.4:	COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO (aziende con più di 50 e fino a 200 dipendenti) - CUAF ridotta
Tabella 7.5:	COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO (aziende con più di 200 dipendenti) - CUAF intera
Tabella 7.6:	COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO (aziende con più di 200 dipendenti) - CUAF ridotta
Tabella 7.7:	COMMERCIO AMBULANTE - CUAF intera
Tabella 7.8:	COMMERCIO AMBULANTE - CUAF ridotta
Tabella 7.9:	AGENZIE DI VIAGGIO fino a 50 dipendenti
Tabella 7.10:	AGENZIE DI VIAGGIO con più di 50 dipendenti
Tabella 7.11:	SPEDIZIONIERI e AGENZIE DI OPERAZIONI DOGANALI
Tabella 7.12:	LOGISTICA (aziende fino a 50 dipendenti)
Tabella 7.13:	LOGISTICA (aziende con più di 50 e fino a 200 dipendenti)
Tabella 7.14:	LOGISTICA (aziende con più di 200 dipendenti)
Tabella 7.15:	ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE
Tabella 7.16:	PUBBLICI ESERCIZI – CUAF intera

Tabella 7.17:	PUBBLICI ESERCIZI – CUAF ridotta
Tabella 7.18:	PUBBLICI ESERCIZI (pasticcerie) – CUAF intera
Tabella 7.19:	PUBBLICI ESERCIZI (pasticcerie) - CUAF ridotta
Tabella 7.20:	CONDOMINI, PROPRIETARI di FABBRICATO e SERVIZI di CULTO
Tabella 7.21:	PROFESSIONI ED ARTI
Tabella 7.22:	PARTITI POLITICI e ORGANIZZAZIONI SINDACALI (con CUAF)
Tabella 7.22/a:	PARTITI POLITICI e ORGANIZZAZIONI SINDACALI (con CUAF)
Tabella 7.23:	PARTITI POLITICI e ORGANIZZAZIONI SINDACALI (senza CUAF)
Tabella 7.23/a:	PARTITI POLITICI e ORGANIZZAZIONI SINDACALI (senza CUAF)
Tabella 7.24:	OSPEDALI e CASE di CURA (con CUAF)
Tabella 7.25:	OSPEDALI e CASE di CURA (senza CUAF)
Tabella 7.26:	MENSE AZIENDALI – Aziende appaltatrici di servizi mensa e ristorazione presso imprese INDUSTRIALI (fino a 15 dipendenti)
Tabella 7.27:	MENSE AZIENDALI – Aziende appaltatrici di servizi mensa e ristorazione presso imprese INDUSTRIALI (con più di 15 dipendenti)
Tabella 7.28:	ENTI MORALI ed EX ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (con CUAF)
Tabella 7.28/a:	ENTI MORALI ed EX ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (senza CUAF)
Tabella 7.29:	IMPRESE di VIGILANZA (aziende fino a 15 dipendenti)
Tabella 7.30:	IMPRESE di VIGILANZA (aziende con più di 15 dipendenti)
Tabella 7.31:	TERZIARIO (attività varie)
Tabella 7.32:	IMPRESE di PULIZIA – Aziende appaltatrici di servizi di pulizia presso aziende soggette alla CIGS (fino a 15 dipendenti)

Tabella 7.33:	IMPRESE di PULIZIA – Aziende appaltatrici di servizi di pulizia presso aziende soggette alla CIGS (con più di 15 dipendenti)
Tabella 7.34:	AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - Lavoratori somministrati
Tabella 7.34/a:	AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - Assunti per il funzionamento della struttura
Tabella 7.36:	AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI PRIVATIZZATE costituite in società. Personale iscritto INPS.
Tabella 7.36/a:	AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI PRIVATIZZATE costituite in società. Personale iscritto INPDAP.
Tabella 8.1:	ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore INDUSTRIA con esclusione dalla CIG per l'attività svolta
Tabella 8.2:	COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore INDUSTRIA con esclusione dalla CIG per l'attività svolta iscritte all'Albo delle Società Cooperative
Tabella 8.3:	ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore INDUSTRIA soggette alla CIG con numero di dipendenti e soci fino a 15
Tabella 8.4:	COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore INDUSTRIA soggette alla CIG con numero di dipendenti e soci fino a 15, iscritte all'Albo delle Società Cooperative
Tabella 8.5:	ORGANISMI DI FATTO E COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore INDUSTRIA soggette alla CIG con numero di dipendenti e soci oltre 15 e fino a 50
Tabella 8.6:	COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore INDUSTRIA soggette alla CIG con numero di dipendenti e soci oltre 15 e fino a 50, iscritte all'Albo delle Società Cooperative
Tabella 8.7:	ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore INDUSTRIA soggette alla CIG con numero di dipendenti e soci oltre 50
Tabella 8.8:	COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore INDUSTRIA soggette alla CIG con numero di dipendenti e soci oltre 50, iscritte all'Albo delle Società Cooperative
Tabella 8.9:	ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settori ausiliari del Servizio Ferroviario con dipendenti e soci fino a 15
Tabella 8.10:	COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settori ausiliari del Servizio Ferroviario con dipendenti e soci fino a 15 iscritte all'Albo delle Società Cooperative
Tabella 8.11:	ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settori ausiliari del Servizio Ferroviario con dipendenti e soci oltre 15
Tabella 8.12:	COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settori ausiliari del Servizio Ferroviario con dipendenti e soci oltre 15 iscritte all'Albo delle Società Cooperative
Tabella 8.13:	ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore COMMERCIO
Tabella 8.14:	COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore COMMERCIO - iscritte all'Albo delle Società Cooperative

- Tabella 8.15: **ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Servizi di pulizia, appaltatrici presso aziende soggette alla CIGS con dipendenti e soci fino a 15**
- Tabella 8.16: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Servizi di pulizia, appaltatrici presso aziende soggette alla CIGS con dipendenti e soci fino a 15 iscritte all'Albo delle Società Cooperative**
- Tabella 8.17: **ORGANISMI DI FATTO E COOPERATIVE DPR 602/1970 - Servizi di pulizia, appaltatrici presso aziende soggette alla CIGS con dipendenti e soci oltre 15**
- Tabella 8.18: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Servizi di pulizia, appaltatrici presso aziende soggette alla CIGS con dipendenti e soci oltre 15 iscritte all'Albo delle Società Cooperative**
- Tabella 8.19: **ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Servizi di vigilanza con dipendenti e soci fino a 15**
- Tabella 8.20: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Servizi di vigilanza con dipendenti e soci fino a 15 iscritte all'Albo delle Società Cooperative**
- Tabella 8.21: **ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Servizi di vigilanza con dipendenti e soci oltre 15**
- Tabella 8.22: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Servizi di vigilanza con dipendenti e soci oltre 15 iscritte all'Albo delle Società Cooperative**
- Tabella 8.23: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Compagnie e gruppi portuali trasformate in società cooperative legge 84/1994 con dipendenti e soci fino a 15**
- Tabella 8.24: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Compagnie e gruppi portuali trasformate in società cooperative legge 84/1994 con dipendenti e soci fino a 15, iscritte all'Albo delle Società Cooperative**
- Tabella 8.25: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Compagnie e gruppi portuali trasformate in società cooperative legge 84/1994 con dipendenti e soci oltre 15**
- Tabella 8.26: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Compagnie e gruppi portuali trasformate in società cooperative legge 84/1994 con dipendenti e soci oltre 15, iscritte all'Albo delle Società Cooperative**
- Tabella 9.1: **SPETTACOLO – settore INDUSTRIA - Aziende non soggette alla CIG**
- Tabella 9.2: **SPETTACOLO – settore INDUSTRIA - Aziende non soggette alla CIG – Artisti non dipendenti**
- Tabella 9.3: **SPETTACOLO – settore INDUSTRIA Sviluppo e stampa – Distribuzione e noleggio film (aziende fino a 15 dipendenti)**
- Tabella 9.4: **SPETTACOLO – settore INDUSTRIA Sviluppo e stampa – Distribuzione e noleggio film (aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti)**
- Tabella 9.5: **SPETTACOLO – settore INDUSTRIA Sviluppo e stampa – Distribuzione e noleggio film (aziende con più di 50 dipendenti)**
- Tabella 9.6: **SPETTACOLO – settore COMMERCIO - CUAF intera**
- Tabella 9.7: **SPETTACOLO – settore COMMERCIO - CUAF ridotta**

Tabella 9.8:	SALE BINGO - settore TERZIARIO
Tabella 10.1:	FONDO ELETTRICI – Aziende elettriche private – fino a 15 dipendenti
Tabella 10.2:	FONDO ELETTRICI – Aziende elettriche private – con più di 15 e fino a 50 dipendenti
Tabella 10.3:	FONDO ELETTRICI – Aziende elettriche private – con più 50 dipendenti
Tabella 10.4:	----- Tabella soppressa -----
Tabella 10.4/a:	----- Tabella soppressa -----
Tabella 10.4/b:	----- Tabella soppressa -----
Tabella 10.5:	----- Tabella soppressa -----
Tabella 10.6:	----- Tabella soppressa -----
Tabella 10.6/a:	----- Tabella soppressa -----
Tabella 10.6/b:	----- Tabella soppressa -----
Tabella 10.7:	----- Tabella soppressa -----
Tabella 10.8:	FONDO TELEFONICI – Aziende telefoniche private – fino a 15 dipendenti
Tabella 10.9:	FONDO TELEFONICI – Aziende telefoniche private – con più di 15 e fino a 50 dipendenti
Tabella 10.10:	FONDO TELEFONICI – Aziende telefoniche private – con più di 50 dipendenti
Tabella 10.11:	FONDO AUTOFERROTRANVIERI – Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto escluse dall’applicazione del R.D. 148/1931
Tabella 10.12:	FONDO AUTOFERROTRANVIERI – Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto destinarie del R.D. 148/1931
Tabella 10.13:	FONDO AUTOFERROTRANVIERI – Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a Gestione Governativa o Regionale escluse dall’applicazione del R.D. 148/1931
Tabella 10.14:	FONDO AUTOFERROTRANVIERI – Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a Gestione Governativa o Regionale destinarie del R.D. 148/1931

- Tabella 10.15: **FONDO AUTOFERROTRANVIERI – Settore ARTIGIANATO - Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto**
- Tabella 10.16: **FONDO GAS – Aziende private del GAS – fino a 15 dipendenti**
- Tabella 10.17: **FONDO GAS – Aziende private del GAS – con più di 15 e fino a 50 dipendenti**
- Tabella 10.18: **FONDO GAS – Aziende private del GAS – con più di 50 dipendenti**
- Tabella 10.19: **FONDO VOLO - Imprese della Navigazione Aerea con obbligo di versamento della contribuzione CIGS e MOBILITA' - Personale iscritto al fondo al 31.12.1995**
- Tabella 10.19/a: **FONDO VOLO - Personale iscritto al fondo al 31.12.1995**
- Tabella 10.19/b: **FONDO VOLO - Imprese della Navigazione Aerea con obbligo di versamento della contribuzione CIGS e MOBILITA' - Personale iscritto al fondo successivamente al 31.12.1995**
- Tabella 10.19/c: **FONDO VOLO - Personale iscritto al fondo successivamente al 31.12.1995**
- Tabella 10.20: **FONDO ESATTORIALI – Concessionarie Riscossione Tributi**
- Tabella 10.21: **FONDO DAZIO – Personale ex imposte di consumo**

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.1: **INDUSTRIA in genere (aziende fino a 15 dipendenti)**

CSC 1.XX.XX con C.A. 1S e CSC 1.13.06 - 1.13.07 - 1.13.08 con C.A. 3N e 1S

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90	1,90	-
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,24	0,46
TOTALE		40,07	37,85	37,63	36,15
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.2: **INDUSTRIA in genere (aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti)**

CSC 1.XX.XX con C.A. 1S e CSC 1.13.06 - 1.13.07 - 1.13.08 con C.A. 3N e 1S

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90	1,90	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,24	0,46
TOTALE		41,27	39,05	38,83	36,45
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.3: **INDUSTRIA in genere (aziende con più di 50 dipendenti)**

CSC 1.XX.XX e CSC 1.13.06 - 1.13.07 - 1.13.08 con C.A. 3N

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		2,20	2,20	2,20	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,24	0,46
TOTALE		41,57	39,35	39,13	36,45
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.4: **INDUSTRIA EDILE (aziende fino a 15 dipendenti)**

CSC 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05 C.A. 1J

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Disoccupazione speciale L.427/1975		0,80	0,80	0,80	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		5,20	1,90	1,90	-
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,24	0,46
TOTALE		44,17	38,65	38,43	36,15
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.5: **INDUSTRIA EDILE (aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti)**

CSC 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05 C.A. 1J

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Disoccupazione speciale L.427/1975		0,80	0,80	0,80	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		5,20	1,90	1,90	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,24	0,46
TOTALE		45,07	39,55	39,33	36,15
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria (vedi note B1, B2, C1, C2)		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 =		0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.6: **INDUSTRIA EDILE (aziende con più di 50 dipendenti)**

CSC 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Disoccupazione speciale L.427/1975		0,80	0,80	0,80	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		5,20	2,20	2,20	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,24	0,46
TOTALE		45,07	39,85	39,63	36,15
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.7: **INDUSTRIA LAPIDEI (aziende fino a 15 dipendenti)**

CSC **1.02.XX** e **1.11.XX** con C.A. **3H** e **1J**

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		3,70	1,90	1,90	-
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,24	0,46
TOTALE		41,87	37,85	37,63	36,15
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.8: **INDUSTRIA LAPIDEI (aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti)**

CSC 1.02.XX e 1.11.XX con C.A. 3H e 1J

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		3,70	1,90	1,90	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,24	0,46
TOTALE		43,07	39,05	38,83	36,45
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.9: **INDUSTRIA LAPIDEI (aziende con più di 50 dipendenti)**

CSC 1.02.XX e 1.11.XX

C.A. 3H

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		3,70	2,20	2,20	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,24	0,46
TOTALE		43,07	39,35	39,13	36,45
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.10: **INDUSTRIA MINERARIA (aziende fino a 15 dipendenti)**

CSC 1.02.XX

C.A. 3S e 1S

Voci Contributive		Qualifiche					
		In superficie			In sotterraneo		
		Operai	Impiegati	Dirigenti	Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Fondo integrativo (**)		2,10	2,10	1,95	4,20	4,20	3,90
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90	-	1,90	1,90	-
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		42,17	39,95	38,10	44,27	42,05	40,05
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
Fondo integrativo (**)		0,70	0,70	0,52	1,40	1,40	1,04
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,89	9,89	9,71	10,59	10,59	10,23
Esonero previsto per il settore: 1,80%							
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%							
(**) Il contributo integrativo è stato introdotto dall' art. 2 della legge 3.1.1960, n.5 per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, ed è stato esteso ai DIRIGENTI iscritti all'ex INPDAI dall'articolo 9 del D.P.R. 8.1.1976, n. 58.							
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.11: **INDUSTRIA MINERARIA (aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti)**

CSC 1.02.XX

C.A. 3S e 1S

Voci Contributive		Qualifiche					
		In superficie			In sotterraneo		
		Operai	Impiegati	Dirigenti	Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Fondo integrativo (**)		2,10	2,10	1,95	4,20	4,20	3,90
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90	-	1,90	1,90	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-	0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		43,37	41,15	38,40	45,47	43,25	40,35
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
Fondo integrativo (**)		0,70	0,70	0,52	1,40	1,40	1,04
CIG straordinaria		0,30	0,30	-	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		10,19	10,19	9,71	10,89	10,89	10,23
Esonero previsto per il settore: 1,80%							
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%							
(**) Il contributo integrativo è stato introdotto dall' art. 2 della legge 3.1.1960, n.5 per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, ed è stato esteso ai DIRIGENTI iscritti all'ex INPDAl dall'articolo 9 del D.P.R. 8.1.1976, n. 58.							
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.12: **INDUSTRIA MINERARIA (aziende con più di 50 dipendenti)**

CSC 1.02.XX

C.A. 3S

Voci Contributive		Qualifiche					
		In superficie			In sotterraneo		
		Operai	Impiegati	Dirigenti	Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Fondo integrativo (**)		2,10	2,10	1,95	4,20	4,20	3,90
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		2,20	2,20	-	2,20	2,20	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-	0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		43,67	41,45	38,40	45,77	43,55	40,35
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
Fondo integrativo (**)		0,70	0,70	0,52	1,40	1,40	1,04
CIG straordinaria		0,30	0,30	-	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		10,19	10,19	9,71	10,89	10,89	10,23
Esonero previsto per il settore: 1,80%							
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%							
(**) Il contributo integrativo è stato introdotto dall' art. 2 della legge 3.1.1960, n.5 per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, ed è stato esteso ai DIRIGENTI iscritti all'ex INPDAl dall'articolo 9 del D.P.R. 8.1.1976, n. 58.							
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.13: **Imprese EDITRICI o stampatrici di giornali quotidiani e periodici e Agenzie di stampa a diffusione nazionale (aziende fino a 15 dipendenti)**

CSC 1.12.03, 1.12.04, 1.12.06, 1.18.07 C.A. 1S e 3T

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90	1,90	-
CIG straordinaria (**)		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,24	0,46
TOTALE		40,97	38,75	38,53	36,15
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria (**)		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
(**) Contribuzione dovuta a prescindere dal requisito occupazionale					
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.14: **Imprese EDITRICI o stampatrici di giornali quotidiani e periodici e Agenzie di stampa a diffusione nazionale (aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti)**

CSC 1.12.03, 1.12.04, 1.12.06, 1.18.07 C.A. 1S e 3T

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90	1,90	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,24	0,46
TOTALE		41,27	39,05	38,83	36,45
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.15: **Imprese EDITRICI o stampatrici di giornali quotidiani e periodici e Agenzie di stampa a diffusione nazionale (aziende con più di 50 dipendenti)**

CSC 1.12.03, 1.12.04, 1.12.06, 1.18.07 C.A. 3T

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		2,20	2,20	2,20	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,24	0,46
TOTALE		41,57	39,35	39,13	36,45
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.16: **INDUSTRIA ARMATORIALE (personale soggetto alla L. 413/1984)**

CSC 1.15.02

Voci contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Armatori e proprietari armatori imbarcati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	-	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	-	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	-	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA (**)		-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (**)		-	-	-	-
TOTALE		35,49	35,49	33,68	35,49
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
(**) I contributi per indennità economica di MALATTIA (2,22%) e indennità economica di MATERNITÀ (0,46%) sono versati all'IPSEMA.					
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.17: **INDUSTRIA ARMATORIALE (personale non soggetto alla L.413/1984)**

CSC 1.15.02

C.A. 2N

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA (**)		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (**)		0,46	0,46	0,46
TOTALE		38,17	35,95	36,15
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
(**) Per il personale amministrativo i contributi di MALATTIA e MATERNITÀ sono versati all'IPSEMA limitatamente alle società già iscritte alle sopresse Casse Marittime alla data del 31.12.1979.				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.18: **INDUSTRIA ARMATORIALE (personale soggetto alla L.413/1984) - Trasporto marittimo di linea (persone e merci) e di massa; servizi di rimorchio (art. 6.c.15 L.236/1993 e art. 29 c.2 L.84/1994)**

CSC 1.15.02 C.A. 2X

Voci contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Armatori e proprietari armatori imbarcati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	-	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	-	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	-	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA (**)		-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (**)		-	-	-	-
TOTALE		35,49	35,49	33,68	35,49
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
(**) I contributi per indennità economica di MALATTIA (2,22%) e indennità economica di MATERNITA' (0,46%) sono versati all'IPSEMA.					
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.19: **INDUSTRIA ARMATORIALE (personale non soggetto alla L.413/1984) - Trasporto marittimo di linea (persone e merci) e di massa; servizi di rimorchio (art. 6.c.15 L.236/1993 e art. 29 c.2 L.84/1994)**

CSC 1.15.02 C.A. 2X e 2N

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA (**)		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (**)		0,46	0,46	0,46
TOTALE		38,17	35,95	36,15
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
(**) Per il personale amministrativo i contributi di MALATTIA e MATERNITÀ sono versati all'IPSEMA limitatamente alle società già iscritte alle sopresse Casse Marittime alla data del 31.12.1979.				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.20: **CORPORAZIONE DEI PILOTI E PRATICI LOCALI**

CSC 1.15.02

C.A. 1B, 1C, 8F e 7P

Voci Contributive		Piloti e Pratici locali
Minimale giornaliero		-----
Fondo Pensioni (*)		32,01
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (**)	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-
CUAF		-
Indennità economica di MALATTIA		-
Indennità economica di MATERNITA'		-
TOTALE		32,01
di cui a carico del lavoratore		
Fondo Pensioni (*)		8,84
<p>(*) Dal 1.1.96 si attua il trasferimento al FPLD della aliquota 0,14 TBC e, pertanto, l'incremento dell'aliquota è pari al 4,29% (4,43-0,14), scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,29 punti dal 1.1.2013.</p> <p>Il personale in questione non è soggetto al regime contributivo gestito dalle soppresse Casse Marittime e pertanto lo stesso non è tenuto al versamento dell'indennità economica di MATERNITA'.</p>		

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.21: **INDUSTRIA della PESCA oltre gli stretti (od oceanica) e mediterranea (o d'altura) - Personale soggetto alla L.413/1984**

CSC 1.20.01

Voci contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Armatori e proprietari armatori imbarcati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	-	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	-	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	-	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA (**)		-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (**)		-	-	-	-
TOTALE		35,49	35,49	33,68	35,69
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
(**) I contributi per indennità economica di MALATTIA (2,22%) e indennità economica di MATERNITA' (0,46%) sono versati all'IPSEMA.					
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.22: **INDUSTRIA della PESCA, ravvicinata o locale con navi minori - Personale soggetto alla L. 413/1984**

CSC 1.20.01

C.A. 3W e 3Z

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Armatori e proprietari armatori imbarcati
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		28,20	28,20	28,20
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,37	0,37	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	-
CUAF (*)		0	0	0
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA (**)		-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*) (**)		-	-	-
TOTALE		29,07	29,07	28,20
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico MARITTIMO		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:				
OPERAI E IMPIEGATI.....		1,41%		
(*) CUAF.....	0,01 - 0,01 = 0			
(*) MATERNITA'	0,46 (da recuperare con IPSEMA)			
(*) DISOCCUPAZIONE..	1,31 - 0,94 = 0,37%			
ARMATORI E PROPRIETARI ARMATORI IMBARCATI.....		0,01%		
(*) CUAF.....	0,01 - 0,01 = 0			
(**) I contributi per indennità economica di MALATTIA (2,22%) e indennità economica di MATERNITÀ (0,46%) sono versati all'IPSEMA.				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.23: **INDUSTRIA della PESCA costiera, ravvicinata o locale con navi minori - Personale non soggetto alla L. 413/1984**

CSC 1.21.01

C.A. 3W e 3Z

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		28,20	28,20
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,37	0,37
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF (*)		0	0
CIG ordinaria		-	-
CIG straordinaria		-	-
MOBILITA'		-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0
TOTALE		31,29	29,07
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,41%	
(*) CUAF..... 0,01 - 0,01 = 0			
(*) MATERNITA' 0,46 - 0,46 = 0			
(*) DISOCCUPAZIONE. 1,31 - 0,94 = 0,37%			
Nota			
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.			
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.24: **INDUSTRIA della PESCA - personale non soggetto alla L. 413/1984**

CSC 1.21.01

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		38,17	35,95	36,15
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.25: **COOPERATIVE della Piccola Pesca L. 250/1958**

CSC 1.19.01

Voci Contributive		Soci
Retribuzione convenzionale mensile		-----
Fondo Pensioni (**)		14,90
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-
CUAF (*)		0
Indennità economica di MALATTIA		-
Indennità economica di MATERNITA'		-
TOTALE		14,90
di cui a carico del socio		
Fondo Pensioni		4,04
Esonero previsto per il settore:		0,01%
(*) CUAF..... 0,01 - 0,01 = 0		
<p>(**) L'aliquota è dovuta in misura ridotta ai sensi della Deliberazione del C.A. n.219 del 12.10.1979 in base alla quale non sono applicabili ai pescatori di cui alla L. 250/1958 gli aumenti contributivi previsti dal comma 3 dell'art.12 della L. 160/1975 per il settore agricolo.</p>		

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.26: **COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI trasformate in società non cooperative L.84/1994 (aziende fino a 15 dipendenti)**

CSC 1.15.05

C.A. 1D

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		38,17	35,95	36,15
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Per gli organismi traformati in cooperative si vedano le tabelle nella sezione 8				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.27: **COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI trasformate in società non cooperative L.84/1994 (aziende con più di 15 dipendenti)**

CSC 1.15.05

C.A. 1D e 3X

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni	(vedi note B1, B2, C1, C2)	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria (**)		-	-	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		39,37	37,15	36,45
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria (vedi note B1, B2, C1, C2)		0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
(**) Il contributo non è dovuto in quanto, per i lavoratori portuali transitati nelle società ex legge 84/1994, viene erogata un'indennità pari al trattamento di CIG. Il periodo transitorio di tale erogazione non è al momento esaurito. Al termine di tale regime transitorio saranno applicabili gli interventi di cui alla legge 164/1975.				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.28: **COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI trasformate in società non cooperative L.84/1994 (aziende fino a 15 dipendenti)**

CSC 1.15.05

C.A. 1E

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni	(vedi note B1, B2, C1, C2)	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria (**)		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		36,56	34,34	34,54
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni	(vedi note B1, B2, C1, C2)	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
(**) Il contributo non è dovuto in quanto, per i lavoratori portuali transitati nelle società ex lege 84/1994, viene erogata un'indennità pari al trattamento di CIG. Il periodo transitorio di tale erogazione non è al momento esaurito. Al termine di tale regime transitorio saranno applicabili gli interventi di cui alla legge 164/1975.				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.29: **COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI trasformate in società non cooperative L.84/1994 (aziende con più di 15 dipendenti)**

CSC 1.15.05

C.A. 1E e 3X

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni	(vedi note B1, B2, C1, C2)	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria (**)		-	-	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		37,46	35,24	34,54
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni	(vedi note B1, B2, C1, C2)	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
(**) Il contributo non è dovuto in quanto, per i lavoratori portuali transitati nelle società ex legge 84/1994, viene erogata un'indennità pari al trattamento di CIG. Il periodo transitorio di tale erogazione non è al momento esaurito. Al termine di tale regime transitorio saranno applicabili gli interventi di cui alla legge 164/1975.				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.30: **SERVIZIO FERROVIARIO - Settori ausiliari (aziende fino a 15 dipendenti)**

CSC 1.15.05 e 1.15.06

C.A. 2E

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		38,17	35,95	36,15
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Per le cooperative si vedano le tabelle 8.9, 8.10, 8.11, 8.12				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.31: **SERVIZIO FERROVIARIO - Settori ausiliari (con più di 15 dipendenti)**

CSC 1.15.05 e 1.15.06

C.A. 2E

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		39,37	37,15	36,45
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Per le cooperative si vedano le tabelle 8.9, 8.10, 8.11, 8.12				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.32: **SETTORI AUSILIARI DEL TRASPORTO AEREO – Imprese che gestiscono aeroporti e Attività ausiliarie (Servizi di assistenza a terra). Aziende soggette all'obbligo del versamento della contribuzione per CIGS e MOBILITÀ (art.2, co. 37, L. 203/2008)**
 CSC 1.15.05 e 1.15.06 C.A. OM e 4P

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		39,37	37,15	36,45
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
<p>Per le imprese del SETTORE DEL TRASPOSTO AEREO è inoltre dovuto un contributo aggiuntivo, per il fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, pari a 0,50% (0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore) da calcolare sulle voci retributive fisse, sulle mensilità aggiuntive e sulle voci contrattuali aventi carattere di continuità, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.</p>				
<p>Nota Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.33: **SETTORI AUSILIARI DEL TRASPORTO AEREO (attività svolte dal vettore aereo o da società derivate). Aziende soggette all'obbligo del versamento della contribuzione per CIGS e MOBILITÀ (Legge 291/2004)**

CSC 1.15.05 e 1.15.06

C.A. 1D,2X e 4P

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		39,37	37,15	36,45
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
<p>Per le imprese del SETTORE DEL TRASPOSTO AEREO è inoltre dovuto un contributo aggiuntivo, per il fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, pari a 0,50% (0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore) da calcolare sulle voci retributive fisse, sulle mensilità aggiuntive e sulle voci contrattuali aventi carattere di continuità, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.</p>				
Nota				
<p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p>				
<p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.34: **AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI trasformate in società, con capitale INTERAMENTE PUBBLICO, non soggette alla CIG, CIGS e Mobilità. Personale iscritto INPS.**

CSC 1.XX.XX

C.A. 1D

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		38,17	35,95	36,15
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.34/a: **AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI trasformate in società, con capitale INTERAMENTE PUBBLICO, non soggette alla CIG, CIGS e Mobilità. Personale iscritto INPDAP.**

CSC 1.XX.XX

C.A. 1A1D

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti (c.t.c. 360)
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		4,40	4,40	4,40
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		8,89	6,67	6,67
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		-	-	-
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 =		0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.35: **AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI trasformate in società, con capitale MISTO, soggette alla CIG, CIGS e Mobilità. Personale iscritto INPS (fino a 15 dipendenti).**

CSC 1.XX.XX

C.A. 1S

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		40,07	37,85	36,15
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.35/a: **AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI trasformate in società, con capitale MISTO, soggette alla CIG, CIGS e Mobilità. Personale iscritto INPDAP (fino a 15 dipendenti).**

CSC 1.XX.XX

C.A. 1A1S

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti (c.t.c. 360)
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		4,40	4,40	4,40
CIG ordinaria		1,90	1,90	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		10,79	8,57	6,67
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		-	-	-
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.35/b: **AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI trasformate in società, con capitale MISTO, soggette alla CIG, CIGS e Mobilità. Personale iscritto INPS (con più di 15 e fino a 50 dipendenti).**

CSC 1.XX.XX

C.A. 1S

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		41,27	39,05	36,45
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 =		0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.35/c: **AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI trasformate in società, con capitale MISTO, soggette alla CIG, CIGS e Mobilità. Personale iscritto INPDAP (con più di 15 e fino a 50 dipendenti).**

CSC 1.XX.XX

C.A. 1A1S

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti (c.t.c. 360)
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		4,40	4,40	4,40
CIG ordinaria		1,90	1,90	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		11,99	9,77	6,97
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		-	-	-
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		0,30	0,30	-
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.35/d: **AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI trasformate in società, con capitale MISTO, soggette alla CIG, CIGS e Mobilità. Personale iscritto INPS (con più di 50 dipendenti).**

CSC 1.XX.XX

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		2,20	2,20	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		41,57	39,35	36,45
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 1.35/e: **AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI trasformate in società, con capitale MISTO, soggette alla CIG, CIGS e Mobilità. Personale iscritto INPDAP (con più di 50 dipendenti).**

CSC 1.XX.XX

C.A. 1A

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti (c.t.c. 360)
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		4,40	4,40	4,40
CIG ordinaria		2,20	2,20	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		12,29	10,07	6,97
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		-	-	-
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		0,30	0,30	-
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 =		0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.1: **COMUNI, PROVINCE E REGIONI - Personale iscritto al FPLD escluso dai contributi TFR, CUAF, MALATTIA e MATERNITÀ**

CSC 2.01.01

CA 6A, 8G, 8H, 8F e 9G

Voci Contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni (*)		32,36	32,36
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-
CUAF		-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-
Indennità economica di MATERNITA'		-	-
TOTALE		33,97	33,97
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni (*)		9,19	9,19
<p>(*) Dal 1.1.96 si attua il trasferimento al FPLD della aliquota 0,14 TBC e, pertanto, l'incremento dell'aliquota è pari al 4,29% (4,43-0,14), scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,29 punti dal 1.1.2013.</p>			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.2: **COMUNI, PROVINCE E REGIONI - ENTI LOCALI (Comunità Montane) - Personale iscritto al FPLD escluso dai contributi DS, TFR, CUAFF, MALATTIA e MATERNITÀ**
 CSC 2.01.01 CA 6B, 8G, 8H, 8F e 9G

Voci Contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni (*)		32,36	32,36
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-
CUAF		-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-
Indennità economica di MATERNITA'		-	-
TOTALE		32,36	32,36
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni (*)		9,19	9,19
(*) Dal 1.1.96 si attua il trasferimento al FPLD della aliquota 0,14 TBC e, pertanto, l'incremento dell'aliquota è pari al 4,29% (4,43-0,14), scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,29 punti dal 1.1.2013			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.3: **COMUNI, PROVINCE E REGIONI - ALTRI ENTI TERRITORIALI -
 Personale iscritto al FPLD escluso dai contributi DS, TFR, CUAF,
 ex TBC, MALATTIA e MATERNITÀ**
 CSC 2.01.01 CA 6C, 8G, 8H, 8F e 9G

Voci Contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni (*)		32,22	32,22
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-
CUAF		-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-
Indennità economica di MATERNITA'		-	-
TOTALE		32,22	32,22
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni (*)		9,19	9,19
(*) Dal 1.1.96 si ha un incremento dell'aliquota FPLD pari al 4,43%, scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,43 punti dal 1.1.2013			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.4: **ENTI PUBBLICI – Personale iscritto al FPLD degli Enti Pubblici in genere, escluso dal contributo CUAF e MATERNITÀ**

CSC 2.01.01

CA 8H

Voci Contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni (*)		32,71	32,71
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF		-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-
Indennità economica di MATERNITA'		-	-
TOTALE		34,52	34,52
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		9,19	9,19
<p>(*) Dal 1.1.96 si attua il trasferimento al FPLD della aliquota 0,14 TBC e, pertanto, l'incremento dell'aliquota è pari al 4,29% (4,43-0,14), scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,29 punti dal 1.1.2013</p> <p><u>Nota</u></p> <p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.5: **ENTI PUBBLICI - Personale iscritto al FPLD degli Enti Pubblici in genere escluso dal contributo CUAF**

CSC 2.01.01

CA 6A

Voci Contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni (*)		33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF		-	-
Indennità economica di MALATTIA (**)		2,44	2,44
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24
TOTALE		37,49	37,49
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		9,19	9,19
<p>(*) Con l'incremento di 0,22 punti percentuali si è concluso il percorso di adeguamento dell'aliquota FPLD, iniziato dal 1.1.1996 con il trasferimento dell'aliquota 0,14 TBC e dell'aliquota 0,57 MATERNITÀ e proseguito, a partire dal 1.1.1997, con l'incremento di 3,72 punti percentuali (4,43-0,14-0,57) scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento .</p> <p>(**) Per il personale non soggetto all'obbligo del versamento del contributo per MALATTIA sarà presente il codice di autorizzazione 8G.</p> <p>Nota</p> <p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.6: **ALTRI ENTI PUBBLICI - Personale iscritto al FPLD degli Enti Pubblici in genere escluso dal contributo CUAFF (no DS)**

CSC 2.01.01

CA 6B

Voci Contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni (*)		33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAFF		-	-
Indennità economica di MALATTIA (**)		2,44	2,44
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24
TOTALE		35,88	35,88
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		9,19	9,19
<p>(*) Con l'incremento di 0,22 punti percentuali si è concluso il percorso di adeguamento dell'aliquota FPLD, iniziato dal 1.1.1996 con il trasferimento dell'aliquota 0,14 TBC e dell'aliquota 0,57 MATERNITÀ e proseguito, a partire dal 1.1.1997, con l'incremento di 3,72 punti percentuali (4,43-0,14-0,57) scagionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento .</p> <p>(**) Per il personale non soggetto all'obbligo del versamento del contributo per MALATTIA sarà presente il codice di autorizzazione 8G.</p> <p>Nota</p> <p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.7: **ALTRI ENTI PUBBLICI - Personale iscritto al FPLD degli Enti Pubblici in genere escluso dal contributo CUAFF (no DS, no ex TBC)**

CSC 2.01.01

CA 6C

Voci Contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni (*)		33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF		-	-
Indennità economica di MALATTIA (**)		2,44	2,44
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24
TOTALE		35,88	35,88
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		9,19	9,19
<p>(*) Con l'incremento di 0,22 punti percentuali si è concluso il percorso di adeguamento dell'aliquota FPLD, iniziato dal 1.1.1996 con il trasferimento dell'aliquota 0,14 TBC e dell'aliquota 0,57 MATERNITÀ e proseguito, a partire dal 1.1.1997, con l'incremento di 3,72 punti percentuali (4,43-0,14-0,57) scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento .</p> <p>(**) Per il personale non soggetto all'obbligo del versamento del contributo per MALATTIA sarà presente il codice di autorizzazione 8G.</p> <p>Nota</p> <p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.8: ----- **Tabella soppressa** -----

TABELLA SOPPRESSA PER CASISTICA ESAURITA

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.9: ----- **Tabella soppressa** -----

TABELLA SOPPRESSA PER CASISTICA ESAURITA

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.10: ----- **Tabella soppressa** -----

TABELLA SOPPRESSA PER CASISTICA ESAURITA

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.11: **AZIENDE SPECIALI LEGGE 142/1990 non costituite in società, soggette alla CUA. Attività commerciali.**

CSC 2.01.01

CA 6D e 7R

Voci Contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF (*)		4,40	4,40
Indennità economica di MALATTIA (**)		2,44	2,44
Indennità economica di MATERNITA' (**)		0,24	0,24
TOTALE		8,89	8,89
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		-	-
<p>Esonero previsto per il settore: 1,80%</p> <p>(*) CUA..... 6,20 - 1,80 = 4,40%</p> <p>(**) Per il personale non soggetto all'obbligo del versamento del contributo per MALATTIA sarà presente il codice di autorizzazione 8G; per quello escluso dal contributo di MATERNITA' sarà presente il codice di autorizzazione 8H.</p> <p>Nota</p> <p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.12: **AZIENDE SPECIALI LEGGE 142/1990 non costituite in società, non soggette alla CUA. Attività commerciali.**

CSC 2.01.01

CA 6D

Voci Contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF		-	-
Indennità economica di MALATTIA (*)		2,44	2,44
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0,24	0,24
TOTALE		4,49	4,49
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		-	-
<p>(*) Per il personale non soggetto all'obbligo del versamento del contributo per MALATTIA sarà presente il codice di autorizzazione 8G; per quello escluso dal contributo di MATERNITA' sarà presente il codice di autorizzazione 8H.</p> <p>Nota</p> <p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.13: **AZIENDE SPECIALI LEGGE 142/1990 non costituite in società, soggette alla CUA. Attività industriali.**

CSC 2.01.02

CA 6D e 7R

Voci Contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF (*)		4,40	4,40
Indennità economica di MALATTIA (**)		2,22	-
Indennità economica di MATERNITA' (**)		0,46	0,46
TOTALE		8,89	6,67
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		-	-
Esonero previsto per il settore: 1,80%			
(*) CUA..... 6,20 - 1,80 = 4,40%			
(**) Per il personale non soggetto all'obbligo del versamento del contributo di MALATTIA sarà presente il codice di autorizzazione 8G ; per quello escluso dal contributo di MATERNITA' sarà presente il codice di autorizzazione 8H .			
Nota			
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.			
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.14: **AZIENDE SPECIALI LEGGE 142/1990 non costituite in società, non soggette alla CUA. Attività industriali.**

CSC 2.01.02

CA 6D

Voci Contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF		-	-
Indennità economica di MALATTIA (*)		2,22	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0,46	0,46
TOTALE		4,49	2,27
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		-	-
<p>(*) Per il personale non soggetto all'obbligo del versamento del contributo di MALATTIA sarà presente il codice di autorizzazione 8G; per quello escluso dal contributo di MATERNITA' sarà presente il codice di autorizzazione 8H.</p> <p>Nota</p> <p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.15: **AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.01 che occupano DIRIGENTI iscritti all'INPS**

CSC 2.01.01

independentemente dal C.A. senza 7R

Voci Contributive		Dirigenti		
		Codice tipo contribuzione 361	Codice tipo contribuzione 362	Codice tipo contribuzione 363
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni (*)		32,71	32,71	32,57
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	-	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	-	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982) (**)		0,20	0,20	0,20
CUAF		-	-	-
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		34,76	33,15	33,01
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19

(*) Per l'aliquota **32,71%**: dal 1.1.96 si attua il trasferimento al FPLD dell'aliquota 0,14 TBC. Pertanto l'incremento dell'aliquota è pari al 4,29% (4,43-0,14), scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,29 punti dal 1.1.2013.

(*) Per l'aliquota **32,57%**: dal 1.1.96 si attua l'incremento dell'aliquota pari al 4,43%, scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,43 punti dal 1.1.2013.

(**) In presenza del codice di autorizzazione **8F** il contributo T.F.R. non è dovuto.

Nota

Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.

A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.15/a: **AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.02 che occupano DIRIGENTI iscritti all'INPS**

CSC **2.01.02**

indipendentemente dal C.A. senza **7R**

Voci Contributive		Dirigenti		
		Codice tipo contribuzione 361	Codice tipo contribuzione 362	Codice tipo contribuzione 363
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni (*)		32,71	32,71	32,57
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	-	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	-	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982) (**)		0,20	0,20	0,20
CUAF		-	-	-
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		34,98	33,37	33,23
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19

(*) Per l'aliquota **32,71%**: dal 1.1.96 si attua il trasferimento al FPLD dell'aliquota 0,14 TBC. Pertanto l'incremento dell'aliquota è pari al 4,29% (4,43-0,14), scagionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,29 punti dal 1.1.2013.

(*) Per l'aliquota **32,57%**: dal 1.1.96 si attua l'incremento dell'aliquota pari al 4,43%, scagionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,43 punti dal 1.1.2013.

(**) In presenza del codice di autorizzazione **8F** il contributo T.F.R. non è dovuto.

Nota

Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.

A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.16: **AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.01 che occupano DIRIGENTI iscritti all'INPS**

CSC 2.01.01

indipendentemente dal C.A. con CA 7R

Voci Contributive		Dirigenti		
		Codice tipo contribuzione 361	Codice tipo contribuzione 362	Codice tipo contribuzione 363
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	-	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	-	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982) (**)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		35,73	34,12	34,12
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
(**) In presenza del codice di autorizzazione 8F il contributo T.F.R. non è dovuto.				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.16/a: **AZIENDE classificate a fini previdenziali con C.S.C. 2.01.02 che occupano DIRIGENTI iscritti all'INPS**

CSC 2.01.02

indipendentemente dal C.A. con CA 7R

Voci Contributive		Dirigenti		
		Codice tipo contribuzione 361	Codice tipo contribuzione 362	Codice tipo contribuzione 363
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	-	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	-	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982) (**)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		35,95	34,34	34,34
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
(**) In presenza del codice di autorizzazione 8F il contributo T.F.R. non è dovuto.				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.17: **AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.01 che occupano DIRIGENTI iscritti all'INPDAP**

CSC 2.01.01

senza CA 7R

Voci Contributive		Dirigenti		
		Codice tipo contribuzione 364	Codice tipo contribuzione 371	Codice tipo contribuzione 372
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	-	0,20
CUAF		-	-	-
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0,24	0,24	0,24
TOTALE		0,44	1,85	2,05
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		-	-	-

(*) Per il personale non soggetto all'obbligo del versamento del contributo per MATERNITA' dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione **8H**.

Nota (valida per i codici tipo contribuzione 364 e 372)

Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.

A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.17/a: **AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.02 che occupano DIRIGENTI iscritti all'INPDAP**

CSC 2.01.02

senza CA 7R

Voci Contributive		Dirigenti		
		Codice tipo contribuzione 364	Codice tipo contribuzione 371	Codice tipo contribuzione 372
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	-	0,20
CUAF		-	-	-
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0,46	0,46	0,46
TOTALE		0,66	2,07	2,27
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		-	-	-

(*) Per il personale non soggetto all'obbligo del versamento del contributo per MATERNITA' dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione **8H**.

Nota (valida per i codici tipo contribuzione 364 e 372)

Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.

A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.18: **AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.01 che occupano DIRIGENTI iscritti all'INPDAP**

CSC 2.01.01

con CA 7R

Voci Contributive		Dirigenti		
		Codice tipo contribuzione 364	Codice tipo contribuzione 371	Codice tipo contribuzione 372
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	-	0,20
CUAF (*)		4,40	4,40	4,40
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (**)		0,24	0,24	0,24
TOTALE		4,84	6,25	6,45
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		-	-	-
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		6,20 - 1,80 = 4,40%		
(**) Per il personale non soggetto all'obbligo del versamento del contributo per MATERNITA' dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione 8H .				
<u>Nota (valida per i codici tipo contribuzione 364 e 372)</u>				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.18/a: **AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.02 che occupano DIRIGENTI iscritti all'INPDAP**

CSC 2.01.02

con CA 7R

Voci Contributive		Dirigenti		
		Codice tipo contribuzione 364	Codice tipo contribuzione 371	Codice tipo contribuzione 372
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	-	0,20
CUAF (*)		4,40	4,40	4,40
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (**)		0,46	0,46	0,46
TOTALE		5,06	6,47	6,67
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		-	-	-
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		6,20 - 1,80 = 4,40%		
(**) Per il personale non soggetto all'obbligo del versamento del contributo per MATERNITA' dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione 8H .				
Nota (valida per i codici tipo contribuzione 364 e 372)				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.19: **AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.02 che occupano DIRIGENTI iscritti all'ex INPDAI**

CSC **2.01.02**

indipendentemente dal C.A. senza **7R**

Voci contributive		Dirigenti			
		Codice t.c. 300	Codice t.c. 310 (**)	Codice t.c. 900	Codice t.c. 910(**)
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni (*)		33,00	33,00	32,71	32,71
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	-	1,31	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	-	0,30	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,40	0,40	0,40	0,40
CUAF		-	-	-	-
CIG ordinaria		-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		35,47	33,86	35,18	33,57
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19

(*) Per l'aliquota **32,71%**: dal 1.1.96 si attua il trasferimento al FPLD dell'aliquota 0,14 TBC. Pertanto l'incremento dell'aliquota è pari al 4,29% (4,43-0,14), scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,29 punti dal 1.1.2013.

(**) In presenza di posizioni contraddistinte dal solo codice di autorizzazione **6B** non sarà necessario utilizzare i codici tipo contribuzione **310** e **910**.

Nota

Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.

A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 2.20: **AZIENDE classificate ai fini previdenziali con C.S.C. 2.01.02 che occupano DIRIGENTI iscritti all'ex INPDAI**

CSC 2.01.02

indipendentemente dal C.A. con C.A. 7R

Voci contributive		Dirigenti			
		Codice t.c. 300	Codice t.c. 310 (**)	Codice t.c. 900	Codice t.c. 910(**)
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	-	1,31	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	-	0,30	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,40	0,40	0,40	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		36,15	34,54	36,15	34,54
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
(**) In presenza di posizioni contraddistinte dal solo codice di autorizzazione 6B non sarà necessario utilizzare i codici tipo contribuzione 310 e 910 .					
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 3.1: **AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - Cappellani alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti al clero secolare (sacerdoti) – Ministero di Grazia e Giustizia.**

CSC 3.01.01

CA 6A

Voci Contributive		Cappellani
Minimale giornaliero		-----
Fondo Pensioni (*)		32,36
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-
CUAF		-
Indennità economica di MALATTIA		-
Indennità economica di MATERNITA'		-
TOTALE		33,97
di cui a carico del lavoratore		
Fondo Pensioni (**)		9,19
<p>(*) Dal 1.1.96 si attua il trasferimento dell'aliquota 0,14% TBC e, pertanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel FPLD pari a 4,29 (4,43-0,14) scagionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50% a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,29% dal 1.1.2013.</p> <p>(**) L'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2007, l'aumento di 0,30 punti percentuali dell'aliquota contributiva dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima.</p>		

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 3.2: **AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - Personale iscritto al FPLD escluso dai contributi TFR, DS, CUAFF, MATERNITÀ**

CSC 3.01.01

CA 6B

Voci Contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni (*)		32,36	32,36
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-
CUAF		-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-
Indennità economica di MATERNITA'		-	-
TOTALE		32,36	32,36
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		9,19	9,19
(*) Dal 1.1.96 si attua il trasferimento dell'aliquota 0,14% TBC e, pertanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel FPLD pari a 4,29 (4,43-0,14) scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50% a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,29% dal 1.1.2013.			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 3.3: **AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - Cappellani alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti al clero regolare (frati e monache) – Ministero di Grazia e Giustizia.**

CSC 3.01.01

CA 6B e 9C

Voci Contributive		Cappellani
Minimale giornaliero		-----
Fondo Pensioni (*)		32,01
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-
CUAF		-
Indennità economica di MALATTIA		-
Indennità economica di MATERNITA'		-
TOTALE		32,01
di cui a carico del lavoratore		
Fondo Pensioni		8,84
(*) Dal 1.1.96 si attua il trasferimento dell'aliquota 0,14% TBC e, pertanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel FPLD pari a 4,29 (4,43-0,14) scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50% a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,29% dal 1.1.2013.		

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 3.4: **AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - Personale iscritto al FPLD escluso dai contributi TFR, DS, CUAFF, MATERNITÀ**

CSC 3.01.01

CA 6C

Voci Contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni (*)		32,22	32,22
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-
CUAF		-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-
Indennità economica di MATERNITA'		-	-
TOTALE		32,22	32,22
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		9,19	9,19
(*) Dal 1.1.96 l'incremento dell'aliquota FPLD è pari al 4,43 %, scagionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50% a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,43% dal 1.1.2013.			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 3.5: **AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - Detenuti ed internati alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria**

CSC 3.01.03

Voci Contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero (**)		-	-
Fondo Pensioni		32,30	32,30
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-
CUAF (*)		0,68	0,68
Indennità economica di MALATTIA		2,22	2,22
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46
TOTALE		37,27	37,27
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		8,84	8,84
Esonero previsto per il settore: 1,80%			
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%			
(**) I minimali di retribuzione giornaliera non vanno osservati.			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 3.6: **PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla L. 418/1975**

CSC 1.16.01

CA 8C

Voci Contributive		Allievi
Minimale giornaliero (**)		-
Fondo Pensioni (***)		14,57
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-
CUAF (*)		0
Indennità economica di MALATTIA		-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0
TOTALE		14,57
di cui a carico del lavoratore		
Fondo Pensioni		-
Esonero previsto per il settore:		1,29%
(*)	CUAF..... 1,28 - 1,28 =	0
(*)	MATERNITA' .. 0,01 - 0,01 =	0
(**) Il minimale non va osservato.		
(***) Dal 1.1.96 si attua il trasferimento dell'aliquota 0,14% TBC, 0,30% MATERNITA' e 3,72% di CUAF e, pertanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel FPLD pari a 0,27% applicato dal 1.1.97.		

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 4.1: **ARTIGIANATO**

CSC 4.XX.XX e CSC 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con CA 3P

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,40	0,40	0,18
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0	0	0
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0
TOTALE		36,12	33,90	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
OPERAI E IMPIEGATI:				
(*) CUAF.....		0,43 - 0,43	=	0
(*) MATERNITA'.....		0,46 - 0,46	=	0
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,91	=	0,40
VIAGGIATORI E PIAZZISTI:				
(*) CUAF.....		0,43 - 0,43	=	0
(*) MATERNITA'.....		0,24 - 0,24	=	0
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 1,13	=	0,18
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 4.2: **ARTIGIANATO DELL'INDOTTO (aziende con più di 15 dipendenti)**

CSC 4.XX.XX con C.A. 3X e CSC 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con CA 3P e 3X

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,40	0,40	0,18
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0	0	0
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0
TOTALE		37,32	35,10	34,88
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
<u>OPERAI E IMPIEGATI:</u>				
(*) CUAF.....	0,43 - 0,43 =	0		
(*) MATERNITA'.....	0,46 - 0,46 =	0		
(*) DISOCCUPAZIONE	1,31 - 0,91 =	0,40		
<u>VIAGGIATORI E PIAZZISTI:</u>				
(*) CUAF.....	0,43 - 0,43 =	0		
(*) MATERNITA'.....	0,24 - 0,24 =	0		
(*) DISOCCUPAZIONE	1,31 - 1,13 =	0,18		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 4.3: **ARTIGIANATO EDILE**

CSC 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13.04, 4.13.05

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,40	0,40
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Disoccupazione speciale L.427/1975		0,80	0,80
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF (*)		0	0
CIG ordinaria		5,20	1,90
CIG straordinaria		-	-
MOBILITA'		-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0
TOTALE		42,12	36,60
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%	
(*) CUAF.....	0,43 - 0,43 = 0		
(*) MATERNITA'.....	0,46 - 0,46 = 0		
(*) DISOCCUPAZIONE	1,31 - 0,91 = 0,40		
Nota			
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.			
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 4.4: **ARTIGIANATO EDILE dell'indotto (aziende con più di 15 dipendenti)**

CSC 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13.04, 4.13.05

CA 3X

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,40	0,40
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Disoccupazione speciale L.427/1975		0,80	0,80
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF (*)		0	0
CIG ordinaria		5,20	1,90
CIG straordinaria		0,90	0,90
MOBILITA'		-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0
TOTALE		43,02	37,50
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49
Esonero previsto per il settore:		1,80%	
(*) CUAF..... 0,43 - 0,43 = 0			
(*) MATERNITA'..... 0,46 - 0,46 = 0			
(*) DISOCCUPAZIONE 1,31 - 0,91 = 0,40			
Nota			
<p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 4.5: **ARTIGIANATO LAPIDEI**

CSC 4.02.XX e 4.11.XX

CA 3H

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,40	0,40
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF (*)		0	0
CIG ordinaria		3,70	1,90
CIG straordinaria		-	-
MOBILITA'		-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0
TOTALE		39,82	35,80
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%	
(*) CUAF..... 0,43 - 0,43 = 0			
(*) MATERNITA'..... 0,46 - 0,46 = 0			
(*) DISOCCUPAZIONE 1,31 - 0,91 = 0,40			
Nota			
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.			
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.			



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 4.6: **ARTIGIANATO LAPIDEI dell'indotto (aziende con più di 15 dipendenti)**

CSC 4.02.XX e 4.11.XX

CA 3X e 3H

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,40	0,40
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF (*)		0	0
CIG ordinaria		3,70	1,90
CIG straordinaria		0,90	0,90
MOBILITA'		0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0
TOTALE		41,02	37,00
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49
Esonero previsto per il settore:		1,80%	
(*) CUAF..... 0,43 - 0,43 = 0			
(*) MATERNITA'..... 0,46 - 0,46 = 0			
(*) DISOCCUPAZIONE 1,31 - 0,91 = 0,40			
Nota			
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.			
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.			



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 4.7: **Imprese ARTIGIANE di pulizia (con più di 15 dipendenti) - Aziende appaltatrici di servizi presso aziende soggette alla CIGS**

CSC 4.18.03

CA 5K

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,40	0,40
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF (*)		0	0
CIG ordinaria		-	-
CIG straordinaria		0,90	0,90
MOBILITA'		-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0
TOTALE		37,02	34,80
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49
Esonero previsto per il settore:		1,80%	
(*) CUAF..... 0,43 - 0,43 = 0			
(*) MATERNITA'..... 0,46 - 0,46 = 0			
(*) DISOCCUPAZIONE 1,31 - 0,91 = 0,40			
Nota			
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.			
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 5.1: **AGRICOLTURA**

CSC 5.01.02

Voci Contributive		Qualifiche		
		Impiegati	Impiegati a termine	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		32,30	32,30	32,30
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,37	0,37	0,37
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-	-
CUAF (*)		0	0	0
CIG ordinaria		1,50	1,50	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0
TOTALE		34,47	34,47	32,97
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		8,84	8,84	8,84
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		8,84	8,84	8,84
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		0,43 - 0,43 =	0	
(*) MATERNITA'.....		0,43 - 0,43 =	0	
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,94 =	0,37	

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 5.2: **AGRICOLTURA - Cooperative iscritte all'Albo delle Società Cooperative - Sottosezione Cooperazione Agricola**

CSC 5.01.02

CA 3Z

Voci Contributive		Qualifiche		
		Impiegati	Impiegati a termine	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		32,30	32,30	32,30
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,34	0,34	0,34
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-	-
CUAF (*)		0	0	0
CIG ordinaria		1,50	1,50	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0
TOTALE		34,44	34,44	32,94
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		8,84	8,84	8,84
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		8,84	8,84	8,84
Esonero previsto per il settore:		1,41%		
(*) CUAF.....		0,01 - 0,01 =	0	
(*) MATERNITA'.....		0,43 - 0,43 =	0	
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,97 =	0,34	

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 5.3: **Cooperative AGRICOLE L.240/1984 fino a 15 dipendenti**

CSC 1.01.06

C.A. 1S (posizione per operai a tempo indeterminato)

CSC 5.01.02

C.A. 5R e 1S (posizione per impiegati e dirigenti)

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai a tempo indetermin. (**)	Impiegati	Impiegati a termine	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	32,30	32,30	32,30
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	0,37	0,37	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-	-	-
CUAF (*)		0,68	0	0	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90	1,50	-
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		-	0	0	0,46
TOTALE		2,58	34,87	34,47	35,05
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		-	8,84	8,84	8,84
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		-	8,84	8,84	8,84
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
<u>OPERAI A TEMPO INDETERMINATO:</u>					
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80	=	0,68%	
<u>IMPIEGATI E IMPIEGATI A TERMINE:</u>					
(*) CUAF.....		0,43 - 0,43	=	0	
(*) MATERNITA'.....		0,43 - 0,43	=	0	
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,94	=	0,37	
<u>DIRIGENTI:</u>					
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80	=	0,68%	
(**) La contribuzione per gli O.T.I. deve essere versata con le modalità ex SCAU.					



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 5.4: **Cooperative AGRICOLE L.240/1984 - Aziende fino a 15 dipendenti iscritte all'Albo delle Società Cooperative - Sottosezione Cooperazione non Agricola**

CSC 1.01.06

C.A. 1S e 3A (posizione per operai a tempo indeterminato)

CSC 5.01.02

C.A. 5R, 1S e 3A (posizione per impiegati e dirigenti)

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai a tempo indetermin. (**)	Impiegati	Impiegati a termine	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	32,30	32,30	32,30
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	0,34	0,34	0,37
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-	-	-
CUAF (*)		0	0	0	0
CIG ordinaria		1,90	1,90	1,50	-
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		-	0	0	0
TOTALE		1,90	34,84	34,44	32,97
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		-	8,84	8,84	8,84
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		-	8,84	8,84	8,84
Esonero previsto per il settore:					
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO:.....		1,68%			
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,03 (da operare sulla contribuzione ex SCAU)			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,37 (da operare sulla contribuzione ex SCAU)			
IMPIEGATI E IMPIEGATI A TERMINE:.....		1,68%			
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,43 - 0,43 = 0			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,97 = 0,34			
DIRIGENTI:.....		1,68%			
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,46 - 0,46 = 0			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,94 = 0,37			
(**) La contribuzione per gli O.T.I. deve essere versata con le modalità ex SCAU.					



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 5.5: **Cooperative AGRICOLE L.240/1984 - Aziende fino a 15 dipendenti iscritte all'Albo delle Società Cooperative - Sottosezione Cooperazione Agricola**

CSC 1.01.06

C.A. 1S e 3A (posizione per operai a tempo indeterminato)

CSC 5.01.02

C.A. 5R, 1S e 3Z (posizione per impiegati e dirigenti)

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai a tempo indetermin. (**)	Impiegati	Impiegati a termine	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	32,30	32,30	32,30
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	0,34	0,34	0,37
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-	-	-
CUAF (*)		0	0	0	0
CIG ordinaria		1,90	1,90	1,50	-
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		-	0	0	0
TOTALE		1,90	34,84	34,44	32,97
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		-	8,84	8,84	8,84
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		-	8,84	8,84	8,84
Esonero previsto per il settore:					
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO:.....		1,68%			
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,03 (da operare sulla contribuzione ex SCAU)			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,37 (da operare sulla contribuzione ex SCAU)			
IMPIEGATI E IMPIEGATI A TERMINE:.....		1,41%			
(*) CUAF.....		0,01 - 0,01 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,43 - 0,43 = 0			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,97 = 0,34			
DIRIGENTI:.....		1,41%			
(*) CUAF.....		0,01 - 0,01 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,46 - 0,46 = 0			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,94 = 0,37			
(**) La contribuzione per gli O.T.I. deve essere versata con le modalità ex SCAU.					



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 5.6: **Cooperative AGRICOLE L.240/1984 con più di 15 e fino a 50 dipendenti**

CSC 1.01.06

C.A. 1S (posizione per operai a tempo indeterminato)

CSC 5.01.02

C.A. 5R, 3X e 1S (posizione per impiegati e dirigenti)

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai a tempo indetermin. (**)	Impiegati	Impiegati a termine	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	32,30	32,30	32,30
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	0,37	0,37	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-	-	-
CUAF (*)		0,68	0	0	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90	1,50	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-	-
MOBILITA'		0,30	0,30	-	0,30
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		-	0	0	0,46
TOTALE		3,78	36,07	34,47	35,35
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		-	8,84	8,84	8,84
CIG straordinaria		0,30	0,30	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		0,30	9,14	8,84	8,84
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
<u>OPERAI A TEMPO INDETERMINATO:</u>					
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80	=	0,68%	
<u>IMPIEGATI E IMPIEGATI A TERMINE:</u>					
(*) CUAF.....		0,43 - 0,43	=	0	
(*) MATERNITA'.....		0,43 - 0,43	=	0	
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,94	=	0,37	
<u>DIRIGENTI:</u>					
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80	=	0,68%	
(**) La contribuzione per gli O.T.I. deve essere versata con le modalità ex SCAU.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 5.7: **Cooperative AGRICOLE L.240/1984 - Aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti iscritte all'Albo delle Società Cooperative - Sottosezione Cooperazione non Agricola**

CSC 1.01.06

C.A. 1S e 3A (posizione per operai a tempo indeterminato)

CSC 5.01.02

C.A. 5R, 3X, 1S e 3A (posizione per impiegati e dirigenti)

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai a tempo indetermin. (**)	Impiegati	Impiegati a termine	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	32,30	32,30	32,30
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	0,34	0,34	0,37
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-	-	-
CUAF (*)		0	0	0	0
CIG ordinaria		1,90	1,90	1,50	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-	-
MOBILITA'		0,30	0,30	-	0,30
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		-	0	0	0
TOTALE		3,10	36,04	34,44	33,27
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		-	8,84	8,84	8,84
CIG straordinaria		0,30	0,30	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		0,30	9,14	8,84	8,84
Esonero previsto per il settore:					
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO:.....		1,68%			
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,03 (da operare sulla contribuzione ex SCAU)			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,37 (da operare sulla contribuzione ex SCAU)			
IMPIEGATI E IMPIEGATI A TERMINE:.....		1,68%			
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,46 - 0,46 = 0			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,94 = 0,37			
DIRIGENTI:.....		1,68%			
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,46 - 0,46 = 0			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,94 = 0,37			
(**) La contribuzione per gli O.T.I. deve essere versata con le modalità ex SCAU.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 5.8: **Cooperative AGRICOLE L.240/1984 - Aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti iscritte all'Albo delle Società Cooperative - Sottosezione Cooperazione Agricola**

CSC 1.01.06

C.A. 1S e 3A (posizione per operai a tempo indeterminato)

CSC 5.01.02

C.A. 5R, 3X, 1S e 3Z (posizione per impiegati e dirigenti)

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai a tempo indetermin. (**)	Impiegati	Impiegati a termine	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	32,30	32,30	32,30
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	0,34	0,34	0,37
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-	-	-
CUAF (*)		0	0	0	0
CIG ordinaria		1,90	1,90	1,50	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-	-
MOBILITA'		0,30	0,30	-	0,30
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		-	0	0	0
TOTALE		3,10	36,04	34,44	33,27
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		-	8,84	8,84	8,84
CIG straordinaria		0,30	0,30	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		0,30	9,14	8,84	8,84
Esonero previsto per il settore:					
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO:.....		1,68%			
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,03 (da operare sulla contribuzione ex SCAU)			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,37 (da operare sulla contribuzione ex SCAU)			
IMPIEGATI E IMPIEGATI A TERMINE:.....		1,41%			
(*) CUAF.....		0,01 - 0,01 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,43 - 0,43 = 0			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,97 = 0,34			
DIRIGENTI:.....		1,41%			
(*) CUAF.....		0,01 - 0,01 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,46 - 0,46 = 0			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,94 = 0,37			
(**) La contribuzione per gli O.T.I. deve essere versata con le modalità ex SCAU.					



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 5.9: **Cooperative AGRICOLE L.240/1984 con più di 50 dipendenti**

CSC 1.01.06 (posizione per operai a tempo indeterminato)
 CSC 5.01.02 C.A. 5R e 3X (posizione per impiegati e dirigenti)

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai a tempo indetermin. (**)	Impiegati	Impiegati a termine	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	32,30	32,30	32,30
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	0,37	0,37	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-	-	-
CUAF (*)		0,68	0	0	0,68
CIG ordinaria		2,20	2,20	1,50	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-	-
MOBILITA'		0,30	0,30	-	0,30
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		-	0	0	0,46
TOTALE		4,08	36,37	34,47	35,35
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		-	8,84	8,84	8,84
CIG straordinaria		0,30	0,30	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		0,30	9,14	8,84	8,84
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
<u>OPERAI A TEMPO INDETERMINATO:</u>					
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80	=	0,68%	
<u>IMPIEGATI E IMPIEGATI A TERMINE:</u>					
(*) CUAF.....		0,43 - 0,43	=	0	
(*) MATERNITA'.....		0,43 - 0,43	=	0	
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,94	=	0,37	
<u>DIRIGENTI:</u>					
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80	=	0,68%	
(**) La contribuzione per gli O.T.I. deve essere versata con le modalità ex SCAU.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 5.10: **Cooperative AGRICOLE L.240/1984 - Aziende con più di 50 dipendenti iscritte all'Albo delle Società Cooperative - Sottosezione Cooperazione non Agricola**

CSC 1.01.06

C.A. 3A (posizione per operai a tempo indeterminato)

CSC 5.01.02

C.A. 5R, 3X e 3A (posizione per impiegati e dirigenti)

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai a tempo indetermin. (**)	Impiegati	Impiegati a termine	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	32,30	32,30	32,30
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	0,34	0,34	0,37
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-	-	-
CUAF (*)		0	0	0	0
CIG ordinaria		2,20	2,20	1,50	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-	-
MOBILITA'		0,30	0,30	-	0,30
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		-	0	0	0
TOTALE		3,40	36,34	34,44	33,27
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		-	8,84	8,84	8,84
CIG straordinaria		0,30	0,30	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		0,30	9,14	8,84	8,84
Esonero previsto per il settore:					
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO:.....		1,68%			
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,03 (da operare sulla contribuzione ex SCAU)			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,37 (da operare sulla contribuzione ex SCAU)			
IMPIEGATI E IMPIEGATI A TERMINE:.....		1,68%			
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,43 - 0,43 = 0			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,97 = 0,34			
DIRIGENTI:.....		1,68%			
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,46 - 0,46 = 0			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,94 = 0,37			
(**) La contribuzione per gli O.T.I. deve essere versata con le modalità ex SCAU.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 5.11: **Cooperative AGRICOLE L.240/1984 - Aziende con più di 50 dipendenti iscritte all'Albo delle Società Cooperative - Sottosezione Cooperazione Agricola**

CSC 1.01.06

C.A. 3A (posizione per operai a tempo indeterminato)

CSC 5.01.02

C.A. 5R, 3X e 3Z (posizione per impiegati e dirigenti)

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai a tempo indetermin. (**)	Impiegati	Impiegati a termine	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	32,30	32,30	32,30
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	0,34	0,34	0,37
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-	-	-
CUAF (*)		0	0	0	0
CIG ordinaria		2,20	2,20	1,50	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-	-
MOBILITA'		0,30	0,30	-	0,30
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		-	0	0	0
TOTALE		3,40	36,34	34,44	33,27
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		-	8,84	8,84	8,84
CIG straordinaria		0,30	0,30	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		0,30	9,14	8,84	8,84
Esonero previsto per il settore:					
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO:.....		1,68%			
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,03 (da operare sulla contribuzione ex SCAU)			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,37 (da operare sulla contribuzione ex SCAU)			
IMPIEGATI E IMPIEGATI A TERMINE:.....		1,41%			
(*) CUAF.....		0,01 - 0,01 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,43 - 0,43 = 0			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,97 = 0,34			
DIRIGENTI:.....		1,41%			
(*) CUAF.....		0,01 - 0,01 = 0			
(*) MATERNITA'.....		0,46 - 0,46 = 0			
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,94 = 0,37			
(**) La contribuzione per gli O.T.I. deve essere versata con le modalità ex SCAU.					



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 5.12: **Agricoltura - Titolari iscritti negli elenchi dei Coltivatori diretti**

CSC 5.01.02

CA 3Z, 1D

Voci Contributive		Qualifiche		
		Impiegati	Impiegati a termine	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		32,30	32,30	32,30
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,34	0,34	0,34
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-	-
CUAF (*)		0	0	0
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0
TOTALE		32,94	32,94	32,94
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		8,84	8,84	8,84
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		8,84	8,84	8,84
Esonero previsto per il settore:		1,41%		
(*) CUAF.....		0,01 - 0,01 =	0	
(*) MATERNITA'.....		0,43 - 0,43 =	0	
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,97 =	0,34	

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 6.1: **CREDITO e ASSICURAZIONI**

CSC 6.01.01, 6.01.02, 6.02.01

Voci Contributive		Qualifiche		
		Salariati	Operai e Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,55	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		38,50	35,95	35,95
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
<p>Dal 1 luglio 2000, a seguito dell'istituzione del Fondo di solidarietà a sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale, è dovuto un contributo aggiuntivo per il finanziamento del fondo stesso pari allo 0,50% (0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore) da calcolare sulla retribuzione imponibile di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e da esporre sulla denuncia UniEMens. Tale contribuzione è sospesa fino al 31.12.2011.</p>				
<p>Per le imprese di ASSICURAZIONI è dovuto un contributo aggiuntivo, per il fondo di solidarietà per le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, pari a 0,50% (a totale carico del datore di lavoro fino a NOVEMBRE 2003 e da DICEMBRE 2003 0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore) da calcolare sulla retribuzione imponibile del personale amministrativo dipendente da imprese di assicurazioni destinatario delle prestazioni del fondo. Tale contribuzione è sospesa fino al 31.12.2011.</p>				
Nota				
<p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p>				
<p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>				

Aliquote contributive in vigore dal 1 luglio 2007

Tabella 6.2: **ENTI PUBBLICI CREDITIZI trasformati in S.p.A**

CSC 6.01.01 o 6.01.02 con uno dei C.A. 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7L e 7M

Voci Contributive		Qualifiche		
		Salariati	Operai e Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,55	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		38,50	35,95	35,95
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
<p>Dal 1 luglio 2000, a seguito dell'istituzione del Fondo di solidarietà a sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale, è dovuto un contributo aggiuntivo per il finanziamento del fondo stesso pari allo 0,50% (0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore) da calcolare sulla retribuzione imponibile di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e da esporre sulla denuncia UniEMens. Tale contribuzione è sospesa fino al 31.12.2011.</p>				
<p>Nota Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007. A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 6.3: ----- **Tabella soppressa** -----

TABELLA SOPPRESSA PER CASISTICA ESAURITA

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 6.4: ----- **Tabella soppressa** -----

TABELLA SOPPRESSA PER CASISTICA ESAURITA

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 6.5: **ENTI PUBBLICI CREDITIZI trasformati in S.p.A con esclusione della CUA**

CSC **6.01.01** con uno dei C.A. **7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7L e 7M**

in abbinamento con il CA **1C**

Voci Contributive		Qualifiche		
		Salariati	Operai e Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	32,71
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,37	0,37	0,37
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,55	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0
TOTALE		36,42	33,87	33,58
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,40%		
(*) MATERNITA'.....		0,46 - 0,46 =	0	
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 0,94 =	0,37	
<p>Dal 1 luglio 2000, a seguito dell'istituzione del Fondo di solidarietà a sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale, è dovuto un contributo aggiuntivo per il finanziamento del fondo stesso pari allo 0,50% (0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore) da calcolare sulla retribuzione imponibile di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e da esporre sulla denuncia UniEMens. Tale contribuzione è sospesa fino al 31.12.2011.</p>				
Nota				
<p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p>				
<p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>				



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.1: **COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO (aziende fino a 50 dipendenti) - CUAF intera**

CSC 7.01.XX e 7.02.XX

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		38,17	38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.2: **COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO (aziende fino a 50 dipendenti) - CUAF ridotta**

CSC 7.01.XX e 7.02.XX

CA 3V

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,18	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0	0	0	0
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0	0
TOTALE		36,12	36,12	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		0,43 - 0,43	=	0	
(*) MATERNITA'.....		0,24 - 0,24	=	0	
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 1,13	=	0,18	
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.3: **COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO (aziende con più di 50 e fino a 200 dipendenti) - CUAF intera**

CSC 7.01.XX e 7.02.XX

CA 3X ovvero 3X e 3J

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		39,37	39,37	36,93	36,03
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.4: **COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO (aziende con più di 50 e fino a 200 dipendenti) - CUAF ridotta**

CSC 7.01.XX e 7.02.XX

CA 3X e 3V ovvero 3X, 3J e 3V

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,18	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0	0	0	0
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0	0
TOTALE		37,32	37,32	34,88	33,98
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		0,43 - 0,43	=	0	
(*) MATERNITA'.....		0,24 - 0,24	=	0	
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 1,13	=	0,18	
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.5: **COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO (aziende con più di 200 dipendenti) - CUAF intera**

CSC 7.01.XX e 7.02.XX

CA 3X ovvero 3X e 3Y

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		39,37	39,37	36,93	36,03
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.6: **COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO (aziende con più di 200 dipendenti) - CUAF ridotta**

CSC 7.01.XX e 7.02.XX

CA 3X e 3V ovvero 3X, 3Y e 3V

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,18	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0	0	0	0
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0	0
TOTALE		37,32	37,32	34,88	33,98
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		0,43 - 0,43	=	0	
(*) MATERNITA'.....		0,24 - 0,24	=	0	
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 1,13	=	0,18	
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.7: **COMMERCIO AMBULANTE - CUAF intera**

CSC 7.03.01

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		38,17	38,17	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.8: **COMMERCIO AMBULANTE - CUAF ridotta**

CSC 7.03.01

CA 3V

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0	0	0
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0
TOTALE		36,12	36,12	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		0,43 - 0,43 =	0	
(*) MATERNITA'.....		0,24 - 0,24 =	0	
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 1,13 =	0,18	
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.9: **AGENZIE DI VIAGGIO fino a 50 dipendenti**

CSC 7.04.01

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		38,17	38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.10: **AGENZIE DI VIAGGIO con più di 50 dipendenti**

CSC 7.04.01

CA 3X e 3J

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		39,37	39,37	36,93	36,03
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.11: **SPEDIZIONIERI e AGENZIE DI OPERAZIONI DOGANALI**

CSC 7.04.01

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		38,17	38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.12: **LOGISTICA (aziende fino a 50 dipendenti)**

CSC 7.04.01

CA 3B

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		38,17	38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.13: **LOGISTICA (aziende con più di 50 e fino a 200 dipendenti)**

CSC 7.04.01

CA 3B e 3X

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		39,37	39,37	36,93	36,03
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.14: **LOGISTICA (aziende con più di 200 dipendenti)**

CSC 7.04.01

CA 3B e 3X ovvero 3B, 3X e 3J

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		39,37	39,37	36,93	36,03
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.15: **ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE**

CSC 7.04.01

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		38,17	38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.16: **PUBBLICI ESERCIZI - CUAF intera**

CSC 7.05.01 con CA 9P

CSC 7.05.02

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		3,21	3,21	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		38,94	38,94	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.17: **PUBBLICI ESERCIZI - CUAF ridotta**

CSC 7.05.01 con CA 9P e 3V

CSC 7.05.02 con CA 3V

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,18	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0	0	0	0
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		3,21	3,21	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0	0
TOTALE		36,89	36,89	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		0,43 - 0,43	=	0	
(*) MATERNITA'.....		0,24 - 0,24	=	0	
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 1,13	=	0,18	
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.18: **PUBBLICI ESERCIZI (pasticcerie) - CUAF intera**

CSC 7.05.04

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		3,21	3,21	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		38,94	38,94	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.19: **PUBBLICI ESERCIZI (pasticcerie) - CUAF ridotta**

CSC 7.05.04 con CA 3V

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,18	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0	0	0	0
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		3,21	3,21	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0	0
TOTALE		36,89	36,89	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		0,43 - 0,43	=	0	
(*) MATERNITA'.....		0,24 - 0,24	=	0	
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 1,13	=	0,18	
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.20: **CONDOMINI, PROPRIETARI di FABBRICATO e SERVIZI di CULTO**

CSC 7.06.01 e 7.06.02

Voci Contributive		Qualifiche			
		Portieri	Sacristi	Operai e pulitori	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		32,30	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		35,03	38,17	38,17	35,73
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		8,84	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		8,84	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.21: **PROFESSIONI ed ARTI**

CSC 7.07.01 e 7.07.02

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		38,17	38,17	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.22 **PARTITI POLITICI e ORGANIZZAZIONI SINDACALI (con CUAUF)**

CSC 7.07.03

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		35,73	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAUF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.22/a: **PARTITI POLITICI e ORGANIZZAZIONI SINDACALI (con CUAF)**

CSC 7.07.03

CA 9U

(posizione separata per i dirigenti iscritti ex INPDAI)

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Dirigenti ex INPDAI assunti dal 1.1.2003	Dirigenti ex INPDAI in forza al 31.12.2002
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		35,73	35,73	35,93	35,93
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.23 **PARTITI POLITICI e ORGANIZZAZIONI SINDACALI (senza CUAUF)**

CSC 7.07.03

CA 1C

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni (**)		33,00	33,00	32,71
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,15	0,15	0,15
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0
TOTALE		33,65	33,65	33,36
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,40%		
(*) MATERNITA'.....		0,24 - 0,24 =	0	
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 1,16 =	0,15	
<p>(**) Con l'incremento di 0,22 punti percentuali si è concluso il percorso di adeguamento dell'aliquota FPLD, iniziato dal 1.1.1996 con il trasferimento dell'aliquota 0,14 TBC e dell'aliquota 0,57 MATERNITA' e proseguito, a partire dal 1.1.1997, con l'incremento di 3,72 punti percentuali (4,43-0,14-0,57) scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento .</p> <p>(**) Per l'aliquota 32,71%: dal 1.1.96 si attua il trasferimento al FPLD dell'aliquota 0,14 TBC. Pertanto l'incremento dell'aliquota è pari al 4,29% (4,43-0,14), scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,29 punti dal 1.1.2013.</p>				
Nota				
<p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.23/a: **PARTITI POLITICI e ORGANIZZAZIONI SINDACALI (senza CUAUF)**

CSC **7.07.03**

CA **1C e 9U**

(posizione separata per i dirigenti iscritti ex INPDAI)

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Dirigenti ex INPDAI assunti dal 1.1.2003	Dirigenti ex INPDAI in forza al 31.12.2002
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni (**)		33,00	33,00	32,71	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,15	0,15	0,15	0,15
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,40
CUAF		-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0	0
TOTALE		33,65	33,65	33,56	33,85
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,40%			
(*) MATERNITA'.....		0,24 - 0,24 =	0		
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 1,16 =	0,15		
<p>(**) Con l'incremento di 0,22 punti percentuali si è concluso il percorso di adeguamento dell'aliquota FPLD, iniziato dal 1.1.1996 con il trasferimento dell'aliquota 0,14 TBC e dell'aliquota 0,57 MATERNITÀ e proseguito, a partire dal 1.1.1997, con l'incremento di 3,72 punti percentuali (4,43-0,14-0,57) scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento .</p> <p>(**) Per l'aliquota 32,71%: dal 1.1.96 si attua il trasferimento al FPLD dell'aliquota 0,14 TBC. Pertanto l'incremento dell'aliquota è pari al 4,29% (4,43-0,14), scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,29 punti dal 1.1.2013.</p>					
Nota					
<p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.24: **OSPEDALI e CASE di CURA (con CUA)**

CSC 7.07.04

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		38,17	38,17	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUA.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.25: **OSPEDALI e CASE di CURA (senza CUAUF)**

CSC 7.07.04

CA 1C

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni (**)		33,00	33,00	32,71
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,15	0,15	0,15
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0
TOTALE		36,09	36,09	33,36
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,40%		
(*) MATERNITA'.....		0,24 - 0,24 =	0	
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 1,16 =	0,15	
<p>(**) Con l'incremento di 0,22 punti percentuali si è concluso il percorso di adeguamento dell'aliquota FPLD, iniziato dal 1.1.1996 con il trasferimento dell'aliquota 0,14 TBC e dell'aliquota 0,57 MATERNITÀ e proseguito, a partire dal 1.1.1997, con l'incremento di 3,72 punti percentuali (4,43-0,14-0,57) scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento .</p> <p>(**) Per l'aliquota 32,71%: dal 1.1.96 si attua il trasferimento al FPLD dell'aliquota 0,14 TBC. Pertanto l'incremento dell'aliquota è pari al 4,29% (4,43-0,14), scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,29 punti dal 1.1.2013.</p>				
Nota				
<p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.26: **MENSE AZIENDALI – Aziende appaltatrici di servizi mensa e ristorazione presso imprese INDUSTRIALI (fino a 15 dipendenti)**

CSC 7.07.05

CA 9P e 3X

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		3,21	3,21	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		38,94	38,94	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.27: **MENSE AZIENDALI – Aziende appaltatrici di servizi mensa e ristorazione presso imprese INDUSTRIALI (con più di 15 dipendenti)**

CSC 7.07.05

CA 9P e 3X

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		3,21	3,21	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		40,14	40,14	36,03
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.28: **ENTI MORALI ed EX ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (con CUAF)**

CSC 7.07.06

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		38,17	38,17	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.28/a: **ENTI MORALI ed EX ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (senza CUAF)**

CSC 7.07.06

CA 1C

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni (**)		33,00	33,00	32,71
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,15	0,15	0,15
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0
TOTALE		36,09	36,09	33,36
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,40%		
(*) MATERNITA'.....		0,24 - 0,24 =	0	
(*) DISOCCUPAZIONE		1,31 - 1,16 =	0,15	
<p>(**) Con l'incremento di 0,22 punti percentuali si è concluso il percorso di adeguamento dell'aliquota FPLD, iniziato dal 1.1.1996 con il trasferimento dell'aliquota 0,14 TBC e dell'aliquota 0,57 MATERNITA' e proseguito, a partire dal 1.1.1997, con l'incremento di 3,72 punti percentuali (4,43-0,14-0,57) scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento .</p> <p>(**) Per l'aliquota 32,71%: dal 1.1.96 si attua il trasferimento al FPLD dell'aliquota 0,14 TBC. Pertanto l'incremento dell'aliquota è pari al 4,29% (4,43-0,14), scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,29 punti dal 1.1.2013.</p>				
Nota				
<p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.29: **IMPRESE di VIGILANZA (aziende fino a 15 dipendenti)**

CSC 7.07.08

CA 5J

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		38,17	38,17	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		$2,48 - 1,80 = 0,68\%$		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.30: **IMPRESE di VIGILANZA (aziende con più di 15 dipendenti)**

CSC 7.07.08

CA 5J

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		39,37	39,37	36,03
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		$2,48 - 1,80 = 0,68\%$		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.31: **TERZIARIO (attività varie)**

CSC 7.07.08

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		38,17	38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.32: **IMPRESE di PULIZIA – Aziende appaltatrici di servizi di pulizia presso aziende soggette alla CIGS (fino a 15 dipendenti)**

CSC 7.07.08

CA 5K

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		38,17	38,17	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.33: **IMPRESE di PULIZIA – Aziende appaltatrici di servizi di pulizia presso aziende soggette alla CIGS (con più di 15 dipendenti)**

CSC 7.07.08

CA 5K

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		39,07	39,07	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.34: **AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - Lavoratori somministrati**

CSC 7.07.08

CA 9A

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		37,87	37,87	35,43
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.34/a: **AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - assunti per il funzionamento della struttura**

CSC 7.07.08

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		38,17	38,17	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.35: **AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO per IMPIEGATI, QUADRI e DIRIGENTI occupati presso aziende del settore AGRICOLO**

CSC 7.07.08

CA 9A e 5M

Voci Contributive		Qualifiche		
		Impiegati	Impiegati a termine	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		32,30	32,30	32,30
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,37	0,37	0,37
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-	-
CUAF (*)		0	0	0
CIG ordinaria (CISOA)		1,50	1,50	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0
TOTALE		34,17	34,17	32,67
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		8,84	8,84	8,84
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		8,84	8,84	8,84
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		0,43 - 0,43 =	0	
(*) MATERNITA'.....		0,43 - 0,43 =	0	
(*) DISOCCUPAZIONE ..		1,31 - 0,94 =	0,37	

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.36: **AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI PRIVATIZZATE** costituite in società. **Personale iscritto INPS.**

CSC 7.XX.XX

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		38,17	38,17	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		$2,48 - 1,80 = 0,68\%$		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 7.36/a: **AZIENDE EX MUNICIPALIZZATE E SPECIALI PRIVATIZZATE** costituite in società. **Personale iscritto INPDAP.**

CSC 7.XX.XX

CA 1A

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		-	-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		4,40	4,40	4,40
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		8,89	8,89	6,45
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		-	-	-
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		$6,20 - 1,80 = 4,40\%$		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.1: **ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore INDUSTRIA con esclusione dalla CIG per l'attività svolta**

CSC 1.XX.XX

C.A. 4A

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-	-	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		36,56	34,34	34,54	38,17	35,95	36,15
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%					
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%					
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.2: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore INDUSTRIA con esclusione dalla CIG per l'attività svolta iscritte all'Albo delle Società Cooperative**

CSC 1.XX.XX

C.A. 4A e 3A

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	-	-	0,37	0,37	0,37
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0	0	0	0	0	0
CIG ordinaria		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA (*)		1,28	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0	0	0	0
TOTALE		34,48	33,20	33,40	36,09	33,87	34,07
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:							
<u>OPERAI SOCI:.....</u> 1,68%				<u>OPERAI E IMPIEGATI NON SOCI:.....</u> 1,68%			
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0		(*) CUAF		0,28 - 0,28 = 0	
(*) MATERNITA'.....		0,46 - 0,46 = 0		(*) MATERNITA'		0,46 - 0,46 = 0	
(*) MALATTIA		2,22 - 0,94 = 1,28		(*) DISOCCUPAZIONE ...		1,31 - 0,94 = 0,37	
<u>IMPIEGATI E DIRIGENTI SOCI:.....</u> 0,74%				<u>DIRIGENTI NON SOCI:.....</u> 1,68%			
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0		(*) CUAF		0,28 - 0,28 = 0	
(*) MATERNITA'.....		0,46 - 0,46 = 0		(*) MATERNITA'		0,46 - 0,46 = 0	
				(*) DISOCCUPAZIONE ...		1,31 - 0,94 = 0,37	
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.3: **ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore INDUSTRIA**
soggette alla CIG con numero di dipendenti e soci fino a 15

CSC 1.XX.XX

C.A. 4B e 1S

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-	-	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-	1,90	1,90	-
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		36,56	34,34	34,54	40,07	37,85	36,15
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore: 1,80% (*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%							
Nota Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007. A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.4: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore INDUSTRIA soggette alla CIG con numero di dipendenti e soci fino a 15, iscritte all'Albo delle Società Cooperative**

CSC 1.XX.XX

C.A. 4B, 3A e 1S

Voci contributive		Qualifiche						
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI	
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	-	-	0,37	0,37	0,37	
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30	
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40	
CUAF (*)		0	0	0	0	0	0	
CIG ordinaria		-	-	-	1,90	1,90	-	
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-	
MOBILITA'		-	-	-	-	-	-	
Indennità economica di MALATTIA (*)		1,28	-	-	2,22	-	-	
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0	0	0	0	
TOTALE		34,48	33,20	33,40	37,99	35,77	34,07	
di cui a carico del lavoratore								
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-	
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	
Esonero previsto per il settore:								
OPERAI SOCI:.....		1,68%		OPERAI E IMPIEGATI NON SOCI:.....		1,68%		
(*) CUAF.....		0,28	-	0,28	=	0		
(*) MATERNITA'.....		0,46	-	0,46	=	0		
(*) MALATTIA		2,22	-	0,94	=	1,28		
IMPIEGATI E DIRIGENTI SOCI:.....		0,74%		DIRIGENTI NON SOCI:.....		1,68%		
(*) CUAF.....		0,28	-	0,28	=	0		
(*) MATERNITA'.....		0,46	-	0,46	=	0		
				1,31	-	0,94	=	0,37

Nota

Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.

A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.5: **ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore INDUSTRIA**
sogette alla CIG con numero di dipendenti e soci oltre 15 e fino a 50

CSC 1.XX.XX

C.A. 4B e 1S

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-	-	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-	1,90	1,90	-
CIG straordinaria		-	-	-	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	-	-	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		36,56	34,34	34,54	41,27	39,05	36,45
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%					
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%					
Nota		Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
		A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.6: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore INDUSTRIA soggette alla CIG con numero di dipendenti e soci oltre 15 e fino a 50, iscritte all'Albo delle Società Cooperative**

CSC 1.XX.XX

C.A. 4B, 3A e 1S

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	-	-	0,37	0,37	0,37
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0	0	0	0	0	0
CIG ordinaria		-	-	-	1,90	1,90	-
CIG straordinaria		-	-	-	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	-	-	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA (*)		1,28	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0	0	0	0
TOTALE		34,48	33,20	33,40	39,19	36,97	34,37
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:							
OPERAI SOCI:..... 1,68%		OPERAI E IMPIEGATI NON SOCI:..... 1,68%					
(*) CUAF.....	0,28 - 0,28 = 0	(*) CUAF	0,28 - 0,28 = 0				
(*) MATERNITA'.....	0,46 - 0,46 = 0	(*) MATERNITA'	0,46 - 0,46 = 0				
(*) MALATTIA	2,22 - 0,94 = 1,28	(*) DISOCCUPAZIONE ...	1,31 - 0,94 = 0,37				
IMPIEGATI E DIRIGENTI SOCI:..... 0,74%		DIRIGENTI NON SOCI:..... 1,68%					
(*) CUAF.....	0,28 - 0,28 = 0	(*) CUAF	0,28 - 0,28 = 0				
(*) MATERNITA'.....	0,46 - 0,46 = 0	(*) MATERNITA'	0,46 - 0,46 = 0				
		(*) DISOCCUPAZIONE ...	1,31 - 0,94 = 0,37				
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.7: **ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore INDUSTRIA**
soggette alla CIG con numero di dipendenti e soci oltre 50

CSC 1.XX.XX

C.A. 4B

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCl	Impiegati SOCl	Dirigenti SOCl	Operai non SOCl	Impiegati non SOCl	Dirigenti non SOCl
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-	-	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-	2,20	2,20	-
CIG straordinaria		-	-	-	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	-	-	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		36,56	34,34	34,54	41,57	39,35	36,45
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%					
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%					
Nota		Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
		A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.8: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore INDUSTRIA soggette alla CIG con numero di dipendenti e soci oltre 50, iscritte all'Albo delle Società Cooperative**

CSC 1.XX.XX

C.A. 4B e 3A

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	-	-	0,37	0,37	0,37
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0	0	0	0	0	0
CIG ordinaria		-	-	-	2,20	2,20	-
CIG straordinaria		-	-	-	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	-	-	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA (*)		1,28	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0	0	0	0
TOTALE		34,48	33,20	33,40	39,49	37,27	34,37
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:							
OPERAI SOCI:.....		1,68%		OPERAI E IMPIEGATI NON SOCI:.....		1,68%	
(*) CUAF.....	0,28 - 0,28 =	0		(*) CUAF	0,28 - 0,28 =	0	
(*) MATERNITA'.....	0,46 - 0,46 =	0		(*) MATERNITA'	0,46 - 0,46 =	0	
(*) MALATTIA	2,22 - 0,94 =	1,28		(*) DISOCCUPAZIONE ...	1,31 - 0,94 =	0,37	
IMPIEGATI E DIRIGENTI SOCI:.....		0,74%		DIRIGENTI NON SOCI:.....		1,68%	
(*) CUAF.....	0,28 - 0,28 =	0		(*) CUAF	0,28 - 0,28 =	0	
(*) MATERNITA'.....	0,46 - 0,46 =	0		(*) MATERNITA'	0,46 - 0,46 =	0	
				(*) DISOCCUPAZIONE ...	1,31 - 0,94 =	0,37	
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.9: **ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settori ausiliari del Servizio Ferroviario con dipendenti e soci fino a 15**

CSC 1.15.05 e 1.15.06

C.A. 4A e 2E

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-	-	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		36,56	34,34	34,54	38,17	35,95	36,15
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore: 1,80%							
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%							
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.10: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settori ausiliari del Servizio Ferroviario con dipendenti e soci fino a 15 iscritte all'Albo delle Società Cooperative**

CSC 1.15.05 e 1.15.06

C.A. 4A, 2E e 3A

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	-	-	0,37	0,37	0,37
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0	0	0	0	0	0
CIG ordinaria		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA (*)		1,28	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0	0	0	0
TOTALE		34,48	33,20	33,40	36,09	33,87	34,07
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:							
<u>OPERAI SOCI:.....</u>		1,68%		<u>OPERAI E IMPIEGATI NON SOCI:.....</u>		1,68%	
(*) CUAF.....	0,28 - 0,28 = 0			(*) CUAF	0,28 - 0,28 = 0		
(*) MATERNITA'.....	0,46 - 0,46 = 0			(*) MATERNITA'	0,46 - 0,46 = 0		
(*) MALATTIA	2,22 - 0,94 = 1,28			(*) DISOCCUPAZIONE ...	1,31 - 0,94 = 0,37		
<u>IMPIEGATI E DIRIGENTI SOCI:.....</u>		0,74%		<u>DIRIGENTI:.....</u>		1,68%	
(*) CUAF.....	0,28 - 0,28 = 0			(*) CUAF	0,28 - 0,28 = 0		
(*) MATERNITA'.....	0,46 - 0,46 = 0			(*) MATERNITA'	0,46 - 0,46 = 0		
				(*) DISOCCUPAZIONE ...	1,31 - 0,94 = 0,37		
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.11: **ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settori ausiliari del Servizio Ferroviario con dipendenti e soci oltre 15**

CSC 1.15.05 e 1.15.06

C.A. 4A, 2E e 3X

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-	-	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		36,56	34,34	34,84	39,37	37,15	36,45
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,49	9,49	9,19

Esonero previsto per il settore: **1,80%**

(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%

Nota

Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.

A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.12: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settori ausiliari del Servizio Ferroviario con dipendenti e soci oltre 15 iscritte all'Albo delle Società Cooperative**

CSC 1.15.05 e 1.15.06

C.A. 4A, 2E, 3A e 3X

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	-	-	0,37	0,37	0,37
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0	0	0	0	0	0
CIG ordinaria		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA (*)		1,28	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0	0	0	0
TOTALE		34,48	33,20	33,70	37,29	35,07	34,37
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:							
OPERAI SOCI:.....		1,68%		OPERAI E IMPIEGATI NON SOCI:.....		1,68%	
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0		(*) CUAF		0,28 - 0,28 = 0	
(*) MATERNITA'.....		0,46 - 0,46 = 0		(*) MATERNITA'		0,46 - 0,46 = 0	
(*) MALATTIA		2,22 - 0,94 = 1,28		(*) DISOCCUPAZIONE ...		1,31 - 0,94 = 0,37	
IMPIEGATI E DIRIGENTI SOCI:.....		0,74%		DIRIGENTI:.....		1,68%	
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0		(*) CUAF		0,28 - 0,28 = 0	
(*) MATERNITA'.....		0,46 - 0,46 = 0		(*) MATERNITA'		0,46 - 0,46 = 0	
				(*) DISOCCUPAZIONE ...		1,31 - 0,94 = 0,37	
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.13: **ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore COMMERCIO**

CSC 7.07.XX

C.A. 4A

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-	-	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		36,56	36,56	34,12	38,17	38,17	35,73
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore: 1,80%							
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%							
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.14: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Settore COMMERCIO - iscritte all'Albo delle Società Cooperative**

CSC 7.07.XX

C.A. 4A e 3A

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	-	-	0,15	0,15	0,15
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,04	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0	0	0	0	0	0
CIG ordinaria		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA (*)		1,28	1,28	-	2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0	0	0	0
TOTALE		34,48	34,48	33,04	36,09	36,09	33,65
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:							
OPERAI E IMPIEGATI SOCI:.....		1,68%		DIRIGENTI SOCI:.....		0,68%	
(*) CUAF..... 0,28 - 0,28 =		0		(*) CUAF 0,28 - 0,28 =		0	
(*) MATERNITA'..... 0,24 - 0,24 =		0		(*) MATERNITA' 0,24 - 0,24 =		0	
(*) MALATTIA..... 2,44 - 1,16 =		1,28		(*) TFR 0,20 - 0,16 =		0,04	
OPERAI E IMPIEGATI NON SOCI:.....		1,68%		DIRIGENTI NON SOCI:.....		1,68%	
(*) CUAF..... 0,28 - 0,28 =		0		(*) CUAF 0,28 - 0,28 =		0	
(*) MATERNITA'..... 0,24 - 0,24 =		0		(*) MATERNITA' 0,24 - 0,24 =		0	
(*) DISOCCUPAZIC 1,31 - 1,16 =		0,15		(*) DISOCCUPAZIONE ... 1,31 - 1,16 =		0,15	
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.15: **ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Servizi di pulizia, appaltatrici presso aziende soggette alla CIGS con dipendenti e soci fino a 15**

CSC 7.07.08

C.A. 4A e 5K

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-	-	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		36,56	36,56	34,12	38,17	38,17	35,73
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%					
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%					
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.16: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Servizi di pulizia, appaltatrici presso aziende soggette alla CIGS con dipendenti e soci fino a 15 iscritte all'Albo delle Società Cooperative**

CSC 7.07.08

C.A. 4A, 5K e 3A

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	-	-	0,15	0,15	0,15
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,04	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0	0	0	0	0	0
CIG ordinaria		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA (*)		1,28	1,28	-	2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0	0	0	0
TOTALE		34,48	34,48	33,04	36,09	36,09	33,65
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:							
OPERAI E IMPIEGATI SOCI:.....		1,68%			DIRIGENTI SOCI:.....		0,68%
(*) CUAF.....	0,28 - 0,28 =	0			(*) CUAF	0,28 - 0,28 =	0
(*) MATERNITA'.....	0,24 - 0,24 =	0			(*) MATERNITA'	0,24 - 0,24 =	0
(*) MALATTIA.....	2,44 - 1,16 =	1,28			(*) TFR	0,20 - 0,16 =	0,04
OPERAI E IMPIEGATI NON SOCI:.....		1,68%			DIRIGENTI NON SOCI:.....		1,68%
(*) CUAF.....	0,28 - 0,28 =	0			(*) CUAF	0,28 - 0,28 =	0
(*) MATERNITA'.....	0,24 - 0,24 =	0			(*) MATERNITA'	0,24 - 0,24 =	0
(*) DISOCCUPAZIC	1,31 - 1,16 =	0,15			(*) DISOCCUPAZIONE ...	1,31 - 1,16 =	0,15
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.17: **ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Servizi di pulizia, appaltatrici presso aziende soggette alla CIGS con dipendenti e soci oltre 15**

CSC 7.07.08

C.A. 4A e 5K ovvero 4A, 5K e 3Y

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-	-	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		37,46	37,46	34,12	39,07	39,07	35,73
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%					
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%					
Nota		Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
		A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.18: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Servizi di pulizia, appaltatrici presso aziende soggette alla CIGS con dipendenti e soci oltre 15 iscritte all'Albo delle Società Cooperative**

CSC 7.07.08

C.A. 4A, 5K e 3A ovvero 4A, 5K, 3Y e 3A

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	-	-	0,15	0,15	0,15
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,04	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0	0	0	0	0	0
CIG ordinaria		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA (*)		1,28	1,28	-	2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0	0	0	0
TOTALE		35,38	35,38	33,04	36,99	36,99	33,65
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:							
OPERAI E IMPIEGATI SOCI:..... 1,68%				DIRIGENTI SOCI:..... 0,68%			
(*) CUAF..... 0,28 - 0,28 = 0				(*) CUAF 0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'..... 0,24 - 0,24 = 0				(*) MATERNITA' 0,24 - 0,24 = 0			
(*) MALATTIA..... 2,44 - 1,16 = 1,28				(*) TFR 0,20 - 0,16 = 0,04			
OPERAI E IMPIEGATI NON SOCI:..... 1,68%				DIRIGENTI NON SOCI:..... 1,68%			
(*) CUAF..... 0,28 - 0,28 = 0				(*) CUAF 0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'..... 0,24 - 0,24 = 0				(*) MATERNITA' 0,24 - 0,24 = 0			
(*) DISOCCUPAZIC 1,31 - 1,16 = 0,15				(*) DISOCCUPAZIONE ... 1,31 - 1,16 = 0,15			
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.19: **ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Servizi di vigilanza con dipendenti e soci fino a 15**

CSC 7.07.08

C.A. 4A e 5J

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-	-	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		36,56	36,56	34,12	38,17	38,17	35,73
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%					
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%					
Nota		Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
		A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.20: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Servizi di vigilanza con dipendenti e soci fino a 15 iscritte all'Albo delle Società Cooperative**

CSC 7.07.08

C.A. 4A, 5J e 3A

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	-	-	0,15	0,15	0,15
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,04	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0	0	0	0	0	0
CIG ordinaria		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA (*)		1,28	1,28	-	2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0	0	0	0
TOTALE		34,48	34,48	33,04	36,09	36,09	33,65
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:							
OPERAI E IMPIEGATI SOCI:.....		1,68%		DIRIGENTI SOCI:.....		0,68%	
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0		(*) CUAF		0,28 - 0,28 = 0	
(*) MATERNITA'.....		0,24 - 0,24 = 0		(*) MATERNITA'		0,24 - 0,24 = 0	
(*) MALATTIA.....		2,44 - 1,16 = 1,28		(*) TFR		0,20 - 0,16 = 0,04	
OPERAI E IMPIEGATI NON SOCI:.....		1,68%		DIRIGENTI NON SOCI:.....		1,68%	
(*) CUAF.....		0,28 - 0,28 = 0		(*) CUAF		0,28 - 0,28 = 0	
(*) MATERNITA'.....		0,24 - 0,24 = 0		(*) MATERNITA'		0,24 - 0,24 = 0	
(*) DISOCCUPAZIC		1,31 - 1,16 = 0,15		(*) DISOCCUPAZIONE ...		1,31 - 1,16 = 0,15	
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.21: **ORGANISMI DI FATTO e COOPERATIVE DPR 602/1970 - Servizi di vigilanza con dipendenti e soci oltre 15**

CSC 7.07.08

C.A. 4A e 5J

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-	-	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	-	-	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-	2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
TOTALE		36,56	36,56	34,12	39,37	39,37	36,03
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%					
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%					
Nota		Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
		A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.22: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Servizi di vigilanza con dipendenti e soci oltre 15 iscritte all'Albo delle Società Cooperative**

CSC 7.07.08

C.A. 4A, 5J e 3A

Voci contributive	Qualifiche					
	Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	-	0,15	0,15	0,15
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)	0,20	0,20	0,04	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)	0	0	0	0	0	0
CIG ordinaria	-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria	-	-	-	0,90	0,90	-
MOBILITA'	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA (*)	1,28	1,28	-	2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)	0	0	0	0	0	0
TOTALE	34,48	34,48	33,04	37,29	37,29	33,95
di cui a carico del lavoratore						
Fondo Pensioni	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria	-	-	-	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE	9,19	9,19	9,19	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:						
OPERAI E IMPIEGATI SOCI:..... 1,68%			DIRIGENTI SOCI:..... 0,68%			
(*) CUAF..... 0,28 - 0,28 = 0			(*) CUAF 0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'..... 0,24 - 0,24 = 0			(*) MATERNITA' 0,24 - 0,24 = 0			
(*) MALATTIA..... 2,44 - 1,16 = 1,28			(*) TFR 0,20 - 0,16 = 0,04			
OPERAI E IMPIEGATI NON SOCI:..... 1,68%			DIRIGENTI NON SOCI:..... 1,68%			
(*) CUAF..... 0,28 - 0,28 = 0			(*) CUAF 0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'..... 0,24 - 0,24 = 0			(*) MATERNITA' 0,24 - 0,24 = 0			
(*) DISOCCUPAZIC 1,31 - 1,16 = 0,15			(*) DISOCCUPAZIONE ... 1,31 - 1,16 = 0,15			
Nota						
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.						
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.						

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.23: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Compagnie e gruppi portuali trasformate in società cooperative legge 84/1994 con dipendenti e soci fino a 15**

CSC 1.15.05

C.A. 4A

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-	-	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria (***)		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		36,56	34,34	34,54	38,17	35,95	36,15
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore: 1,80%							
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%							
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.24: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Compagnie e gruppi portuali trasformate in società cooperative legge 84/1994 con dipendenti e soci fino a 15, iscritte all'Albo delle Società Cooperative**

CSC 1.15.05

C.A. 4A e 3A

Voci contributive	Qualifiche					
	Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	-	0,37	0,37	0,37
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)	0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)	0	0	0	0	0	0
CIG ordinaria (**)	-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria	-	-	-	-	-	-
MOBILITA'	-	-	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA (*)	1,28	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)	0	0	0	0	0	0
TOTALE	34,48	33,20	33,40	36,09	33,87	34,07
di cui a carico del lavoratore						
Fondo Pensioni	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria	-	-	-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:						
<u>OPERAI SOCI:.....</u> 1,68%			<u>OPERAI E IMPIEGATI NON SOCI:.....</u> 1,68%			
(*) CUAF.....	0,28 - 0,28 =	0	(*) CUAF	0,28 - 0,28 =	0	
(*) MATERNITA'.....	0,46 - 0,46 =	0	(*) MATERNITA'	0,46 - 0,46 =	0	
(*) MALATTIA	2,22 - 0,94 =	1,28	(*) DISOCCUPAZIONE ...	1,31 - 0,94 =	0,37	
<u>IMPIEGATI E DIRIGENTI SOCI:.....</u> 0,74%			<u>DIRIGENTI:.....</u> 1,68%			
(*) CUAF.....	0,28 - 0,28 =	0	(*) CUAF	0,28 - 0,28 =	0	
(*) MATERNITA'.....	0,46 - 0,46 =	0	(*) MATERNITA'	0,46 - 0,46 =	0	
			(*) DISOCCUPAZIONE ...	1,31 - 0,94 =	0,37	
(**) Il contributo non è dovuto in quanto, per i lavoratori portuali transitati nelle società ex legge 84/1994, viene erogata un'indennità pari al trattamento di CIG. Il periodo transitorio di tale erogazione non è al momento esaurito. Al termine di tale regime transitorio saranno applicabili gli interventi di cui alla legge 164/1975.						
Nota						
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.						
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.						

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.25: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Compagnie e gruppi portuali trasformate in società cooperative legge 84/1994 con dipendenti e soci oltre 15**

CSC 1.15.05

C.A. 4A e 3X

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai non SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti non SOCI
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-	-	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria (**)		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-	0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		37,76	35,54	34,84	39,37	37,15	36,45
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore: 1,80%							
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%							
(**) Il contributo non è dovuto in quanto, per i lavoratori portuali transitati nelle società ex legge 84/1994, viene erogata un'indennità pari al trattamento di CIG. Il periodo transitorio di tale erogazione non è al momento esaurito. Al termine di tale regime transitorio saranno applicabili gli interventi di cui alla legge 164/1975.							
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 8.26: **COOPERATIVE DPR 602/1970 - Compagnie e gruppi portuali trasformate in società cooperative legge 84/1994 con dipendenti e soci oltre 15, iscritte all'Albo delle Società Cooperative**

CSC 1.15.05

C.A. 4A, 3A e 3X

Voci contributive		Qualifiche					
		Operai SOCI	Impiegati SOCI	Dirigenti SOCI	Operai NON SOCI	Impiegati non SOCI	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	-	-	-	0,37	0,37	0,37
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0	0	0	0	0	0
CIG ordinaria (**)		-	-	-	-	-	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-	0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA (*)		1,28	-	-	2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0	0	0	0	0
TOTALE		35,68	34,40	33,70	37,29	35,07	34,37
di cui a carico del lavoratore							
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:							
<u>OPERAI SOCI:.....</u>		1,68%		<u>OPERAI E IMPIEGATI NON SOCI:.....</u>		1,68%	
(*) CUAF..... 0,28 - 0,28 = 0				(*) CUAF 0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'..... 0,46 - 0,46 = 0				(*) MATERNITA' 0,46 - 0,46 = 0			
(*) MALATTIA 2,22 - 0,94 = 1,28				(*) DISOCCUPAZIONE ... 1,31 - 0,94 = 0,37			
<u>IMPIEGATI E DIRIGENTI SOCI:.....</u>		0,74%		<u>DIRIGENTI:.....</u>		1,68%	
(*) CUAF..... 0,28 - 0,28 = 0				(*) CUAF 0,28 - 0,28 = 0			
(*) MATERNITA'..... 0,46 - 0,46 = 0				(*) MATERNITA' 0,46 - 0,46 = 0			
				(*) DISOCCUPAZIONE ... 1,31 - 0,94 = 0,37			
(**) Il contributo non è dovuto in quanto, per i lavoratori portuali transitati nelle società ex lege 84/1994, viene erogata un'indennità pari al trattamento di CIG. Il periodo transitorio di tale erogazione non è al momento esaurito. Al termine di tale regime transitorio saranno applicabili gli interventi di cui alla legge 164/1975.							
Nota							
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.							
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.							



Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 9.1: **SPETTACOLO - settore INDUSTRIA - Aziende non soggette alla CIG**

CSC 1.12.10
CSC 1.18.08

CA 1A e 1D

Voci contributive		Qualifiche	
		Lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia	Lavoratori NON aventi diritto all'indennità di malattia (posizione con CA 8G)
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46
TOTALE		5,17	2,95
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		-	-
Esonero previsto per il settore:		1,80%	
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%	
Nota			
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.			
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 9.2: **SPETTACOLO - settore INDUSTRIA - Aziende non soggette alla CIG - Artisti non dipendenti**

CSC 1.12.10
CSC 1.18.08

CA 1A e 1D

Voci contributive		Qualifiche	
		Artisti non dipendenti (soggetti all'indennità economica di malattia)	Artisti non dipendenti (NON soggetti all'indennità economica di malattia)
Minimale giornaliero		-	-
Fondo Pensioni		-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-
CUAF		-	-
Indennità economica di MALATTIA (**)		1,28	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0
TOTALE		1,28	0
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		-	-
Esonero previsto per il settore:			
ARTISTI SOGGETTI IND.MALATTIA: _____		1,40%	
(*)	MATERNITA'..... 0,46 - 0,46 =	0	
(*)	MALATTIA 2,22 - 0,94 =	1,28	
ARTISTI NON SOGGETTI IND. MALATTIA: _____		0,46%	
(*)	MATERNITA'..... 0,46 - 0,46 =	0	
(**) Tale contribuzione, se dovuta, dovrà essere esposta, nel quadro B/C del modello DM10/2, con il codice P300 .			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 9.3: **SPETTACOLO - settore INDUSTRIA - Sviluppo e stampa - Distribuzione e noleggio film (aziende fino a 15 dipendenti)**

CSC 1.12.11 CA 1A e 1S

CSC 1.18.07 CA 1A e 1S

Voci contributive		Qualifiche	
		Lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia	Lavoratori NON aventi diritto all'indennità di malattia (posizione con CA 8G)
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90
CIG straordinaria		-	-
MOBILITA'		-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46
TOTALE		7,07	4,85
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		-	-
Esonero previsto per il settore:		1,80%	
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%			
<u>Circolari di riferimento</u>			
Attività di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche: circolare n. 60235 GS - n. 15585 "O" - n. 391 CV e n. 310 DSEAD del 30.08.1975.			
Attività di distribuzione e noleggio film: circolare n. 60235 GS del 24.11.1975.			
<u>Nota</u>			
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.			
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 9.4: **SPETTACOLO - settore INDUSTRIA - Sviluppo e stampa - Distribuzione e noleggio film (aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti)**

CSC 1.12.11

CA 1A e 1S

CSC 1.18.07

CA 1A e 1S

Voci contributive		Qualifiche	
		Lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia	Lavoratori NON aventi diritto all'indennità di malattia (posizione con CA 8G)
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90
CIG straordinaria		0,90	0,90
MOBILITA'		0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46
TOTALE		8,27	6,05
di cui a carico del lavoratore			
CIG straordinaria		0,30	0,30
Esonero previsto per il settore:		1,80%	
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%	
<u>Circolari di riferimento</u>			
Attività di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche: circolare n. 60235 GS - n. 15585 "O" - n. 391 CV e n. 310 DSEAD del 30.08.1975.			
Attività di distribuzione e noleggio film: circolare n. 60235 GS del 24.11.1975.			
<u>Nota</u>			
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.			
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 9.5: **SPETTACOLO - settore INDUSTRIA - Sviluppo e stampa - Distribuzione e noleggio film (aziende con più di 50 dipendenti)**

CSC 1.12.11 CA 1A

CSC 1.18.07 CA 1A

Voci contributive		Qualifiche	
		Lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia	Lavoratori NON aventi diritto all'indennità di malattia (posizione con CA 8G)
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68
CIG ordinaria		2,20	2,20
CIG straordinaria		0,90	0,90
MOBILITA'		0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46
TOTALE		8,57	6,35
di cui a carico del lavoratore			
CIG straordinaria		0,30	0,30
Esonero previsto per il settore:		1,80%	
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%			
<u>Circolari di riferimento</u>			
Attività di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche: circolare n. 60235 GS - n. 15585 "O" - n. 391 CV e n. 310 DSEAD del 30.08.1975.			
Attività di distribuzione e noleggio film: circolare n. 60235 GS del 24.11.1975.			
<u>Nota</u>			
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.			
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 9.6: **SPETTACOLO - settore COMMERCIO - CUAF intera**

CSC 7.07.09

Voci contributive		Qualifiche	
		Lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia	Lavoratori NON aventi diritto all'indennità di malattia (posizione con CA 8G)
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46
TOTALE		5,17	2,95
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		-	-
Esonero previsto per il settore: 1,80% (*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%			
<p>Nota</p> <p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 9.7: **SPETTACOLO - settore COMMERCIO - CUAF ridotta**

CSC 7.07.09

CA 3V

Voci contributive		Qualifiche	
		Lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia	Lavoratori NON aventi diritto all'indennità di malattia (posizione con CA 8G)
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989 (*)	0,40	0,40
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF (*)		0	0
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-
Indennità economica di MATERNITA' (*)		0	0
TOTALE		3,12	0,90
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		-	-
Esonero previsto per il settore:		1,80%	
(*) CUAF.....		0,43	- 0,43 = 0
(*) MATERNITA'.....		0,46	- 0,46 = 0
(*) DISOCCUPAZIONE ..		1,31	- 0,91 = 0,40
Nota			
<p>Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.</p> <p>A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.</p>			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 9.8: **SALE BINGO - settore TERZIARIO**

CSC 7.07.09

CA 4J

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni (**)		-	-	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,44	2,44	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
TOTALE		5,17	5,17	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		-	-	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		-	-	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
(**) Per OPERAI e IMPIEGATI il Fondo Pensioni viene versato all'ENPALS.				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.1: **FONDO ELETTRICI - Aziende elettriche private - fino a 15 dipendenti**

CSC 1.14.01

CA 1S (personale iscritto al soppresso fondo di previdenza)

CSC 1.14.01

CA 1S e 4E (personale nuovo assunto da 1.1.2000)

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		40,07	37,85	36,15
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.2: **FONDO ELETTRICI - Aziende elettriche private - con più di 15 e fino a 50 dipendenti**

CSC **1.14.01**

CA **1S** (personale iscritto al soppresso fondo di previdenza)

CSC **1.14.01**

CA **1S** e **4E** (personale nuovo assunto da 1.1.2000)

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		41,27	39,05	36,45
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.3: **FONDO ELETTRICI - Aziende elettriche private - con più di 50 dipendenti**

CSC 1.14.01

(personale iscritto al soppresso fondo di previdenza)

CSC 1.14.01

CA 4E (personale nuovo assunto da 1.1.2000)

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		2,20	2,20	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		41,57	39,35	36,45
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.4: ----- **Tabella soppressa** -----

TABELLA SOPPRESSA PER CASISTICA ESAURITA

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.4/a: ----- **Tabella soppressa** -----

TABELLA SOPPRESSA PER CASISTICA ESAURITA

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.4/b: ----- **Tabella soppressa** -----

TABELLA SOPPRESSA PER CASISTICA ESAURITA

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.5: ----- **Tabella soppressa** -----

TABELLA SOPPRESSA PER CASISTICA ESAURITA

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.6: ----- **Tabella soppressa** -----

TABELLA SOPPRESSA PER CASISTICA ESAURITA

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.6/a: ----- **Tabella soppressa** -----

TABELLA SOPPRESSA PER CASISTICA ESAURITA

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.6/b: ----- **Tabella soppressa** -----

TABELLA SOPPRESSA PER CASISTICA ESAURITA

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.7: ----- **Tabella soppressa** -----

TABELLA SOPPRESSA PER CASISTICA ESAURITA

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.8: **FONDO TELEFONICI - Aziende telefoniche private - fino a 15 dipendenti**

CSC **1.15.07**

CA **1S** (personale iscritto al soppresso fondo di previdenza)

CSC **1.15.07**

CA **1S** e **4E** (personale nuovo assunto da 1.1.2000 e dirigenti non iscritti al fondo)

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Dirigenti	Dirigenti iscritti al Fondo
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		40,07	37,85	36,15	35,95
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.9: **FONDO TELEFONICI - Aziende telefoniche private - con più di 15 e fino a 50 dipendenti**

CSC **1.15.07**

CA **1S** (personale iscritto al soppresso fondo di previdenza)

CSC **1.15.07**

CA **1S** e **4E** (personale nuovo assunto da 1.1.2000 e dirigenti non iscritti al fondo)

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Dirigenti	Dirigenti iscritti al Fondo
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90	-	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		41,27	39,05	36,45	36,25
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.10: **FONDO TELEFONICI - Aziende telefoniche private - con più di 50 dipendenti**

CSC **1.15.07** (personale iscritto al soppresso fondo di previdenza)
 CSC **1.15.07** CA **4E** (personale nuovo assunto da 1.1.2000 e dirigenti non iscritti al fondo)

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Dirigenti	Dirigenti iscritti al Fondo
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		2,20	2,20	-	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		41,57	39,35	36,45	36,25
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.11: **FONDO AUTOFERROTRANVIERI - Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto escluse dall'applicazione del R.D. 148/1931**

CSC 1.15.01 CA 2B
 CSC 1.15.03 CA 2B

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		38,17	35,95	36,15
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.12: **FONDO AUTOFERROTRANVIERI - Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto destinatarie del R.D. 148/1931**

CSC 1.15.01 CA 2B e 1B
 CSC 1.15.03 CA 2B e 1B

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		38,17	35,95	36,15
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.13: **FONDO AUTOFERROTRANVIERI - Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a Gestione Governativa o Regionale escluse dall'applicazione del R.D. 148/1931**

CSC 1.15.01 CA 2B e 3G

CSC 1.15.03 CA 2B e 3G

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai iscritti post 31.12.1995	Impiegati iscritti post 31.12.1995	Dirigenti iscritti al 31.12.2002	Dirigenti iscritti dal 1.1.2003
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni (**)		32,65	32,65	33,00	32,65
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		37,82	35,60	36,15	35,80
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
(**) L'aliquota IVS è pari al 33,00% per gli OPERAI e IMPIEGATI già iscritti al fondo al 1.1.1996.					
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.14: **FONDO AUTOFERROTRANVIERI - Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a Gestione Governativa o Regionale destinatarie del R.D. 148/1931**

CSC 1.15.01 CA 2B, 3G e 6H

CSC 1.15.03 CA 2B, 3G e 6H

Voci Contributive		Qualifiche			
		Operai iscritti post 31.12.1995	Impiegati iscritti post 31.12.1995	Dirigenti iscritti al 31.12.2002	Dirigenti iscritti dal 1.1.2003
Minimale giornaliero		-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni (**)		32,65	32,65	33,00	32,65
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-	-	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-	-	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-	-	-
CIG straordinaria		-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46	0,46
TOTALE		36,21	33,99	34,54	34,19
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%			
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%			
(**) L'aliquota IVS è pari al 33,00% per gli OPERAI e IMPIEGATI già iscritti al fondo al 1.1.1996.					
Nota					
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.					
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.					

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.15: **FONDO AUTOFERROTRANVIERI - Settore ARTIGIANATO - Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto**

CSC 4.15.01

CA 2B

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai	Impiegati
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68
CIG ordinaria		-	-
CIG straordinaria		-	-
MOBILITA'		-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46
TOTALE		38,17	35,95
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%	
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%			
Nota			
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.			
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.16: **FONDO GAS - Aziende private del GAS - fino a 15 dipendenti**

CSC 1.14.03

CA 1S

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Fondo integrativo		1,70	1,70	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90	-
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		41,77	39,55	36,15
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.17: **FONDO GAS - Aziende private del GAS - con più di 15 e fino a 50 dipendenti**

CSC 1.14.03

CA 1S

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Fondo integrativo		1,70	1,70	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		1,90	1,90	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		42,97	40,75	36,45
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.18: **FONDO GAS - Aziende private del GAS - con più di 50 dipendenti**

CSC 1.14.03

Voci Contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Fondo integrativo		1,70	1,70	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,40
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		2,20	2,20	-
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		43,27	41,05	36,45
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.19: **FONDO VOLO - Imprese della Navigazione Aerea con obbligo di versamento della contribuzione CIGS e MOBILITA' - Personale iscritto al fondo al 31.12.1995**

CSC 1.15.04

CA 2X

Voci Contributive		Qualifiche		
		Personale con anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni interi al 31.12.1995	Personale con anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31.12.1995 che non ha aderito ai fondi complementari	Personale con anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31.12.1995 che ha aderito ai fondi complementari
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		40,82	40,82	37,70
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA (**)		-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (**)		-	-	-
TOTALE		44,51	44,51	41,39
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		13,508	13,508	12,48
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30
TOTALE a carico LAVORATORE		13,808	13,808	12,78
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
(**) I contributi per indennità economica di MALATTIA (2,22%) e indennità economica di MATERNITÀ (0,46%) sono versati all'IPSEMA.				
Per il calcolo dell'anzianità contributiva devono essere considerati i versamenti effettuati in qualsivoglia gestione.				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.19/a: **FONDO VOLO - Personale iscritto al fondo al 31.12.1995**

CSC 1.15.04

Voci Contributive		Qualifiche		
		Personale con anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni interi al 31.12.1995	Personale con anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31.12.1995 che non ha aderito ai fondi complementari	Personale con anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31.12.1995 che ha aderito ai fondi complementari
Minimale giornaliero		-----	-----	-----
Fondo Pensioni		40,82	40,82	37,70
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
Indennità economica di MALATTIA (**)		-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (**)		-	-	-
TOTALE		43,31	43,31	40,19
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		13,508	13,508	12,48
CIG straordinaria		-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		13,508	13,508	12,48
Esonero previsto per il settore:		1,80%		
(*) CUAF.....		2,48 - 1,80 = 0,68%		
(**) I contributi per indennità economica di MALATTIA e indennità economica di MATERNITÀ sono versati all'IPSEMA.				
Per il calcolo dell'anzianità contributiva devono essere considerati i versamenti effettuati in qualsivoglia gestione.				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.19/b: **FONDO VOLO - Imprese della Navigazione Aerea con obbligo di versamento della contribuzione CIGS e MOBILITA' - Personale iscritto al fondo successivamente al 31.12.1995**

CSC 1.15.04

CA 2X

Voci Contributive	Qualifiche			
	Personale privo di anzianità contributiva al 31.12.1995	Personale con anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni interi al 31.12.1995	Personale con anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31.12.1995 che non ha aderito ai fondi complementari	Personale con anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31.12.1995 che ha aderito ai fondi complementari
Minimale giornaliero	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni	33,00	40,82	40,82	37,70
Contributo add.le ex art.3 c.11 DL 164/1997	5,00	-	-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria	0,90	0,90	0,90	0,90
MOBILITA'	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA (**)	-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (**)	-	-	-	-
TOTALE	41,69	44,51	44,51	41,39
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni	9,19	13,508	13,508	12,48
Contributo add.le ex art.3 c.11 DL 164/1997	3,59	-	-	-
CIG straordinaria	0,30	0,30	0,30	0,30
TOTALE a carico LAVORATORE	13,08	13,808	13,808	12,78
Esonero previsto per il settore:	1,80%			
(*) CUAF.....	2,48 - 1,80 = 0,68			
(**) I contributi per indennità economica di MALATTIA e indennità economica di MATERNITÀ sono versati all'IPSEMA.				
Per il calcolo dell'anzianità contributiva devono essere considerati i versamenti effettuati in qualsivoglia gestione.				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.19/c: **FONDO VOLO - Personale iscritto al fondo successivamente al 31.12.1995**

CSC 1.15.04

Voci Contributive	Qualifiche			
	Personale privo di anzianità contributiva al 31.12.1995	Personale con anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni interi al 31.12.1995	Personale con anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31.12.1995 che non ha aderito ai fondi complementari	Personale con anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31.12.1995 che ha aderito ai fondi complementari
Minimale giornaliero	-----	-----	-----	-----
Fondo Pensioni	33,00	40,82	40,82	37,70
Contributo add.le ex art.3 c.11 DL 164/1997	5,00	-	-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF (*)	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria	-	-	-	-
MOBILITA'	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA (**)	-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA' (**)	-	-	-	-
TOTALE	40,49	43,31	43,31	40,19
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni	9,19	13,508	13,508	12,48
Contributo add.le ex art.3 c.11 DL 164/1997	3,59			
TOTALE a carico LAVORATORE	12,78	13,508	13,508	12,48
Esonero previsto per il settore:	1,80%			
(*) CUAF.....	2,48 - 1,80 = 0,68			
(**) I contributi per indennità economica di MALATTIA e indennità economica di MATERNITÀ sono versati all'IPSEMA.				
Per il calcolo dell'anzianità contributiva devono essere considerati i versamenti effettuati in qualsivoglia gestione.				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.20: **FONDO ESATTORIALI - Concessionarie Riscossione Tributi**

CSC 6.03.01

Voci contributive		Qualifiche	
		Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		32,50	32,50
Fondo integrativo		5,50	5,50
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art.25 L.845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-
Prestazioni in capitale		7,35	7,35
CUAF (*)		0,68	0,68
Indennità economica di MALATTIA		-	-
Indennità economica di MATERNITA'		0,13	0,13
TOTALE		47,77	47,77
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		9,19	9,19
Fondo integrativo		2,20	2,20
TOTALE a carico LAVORATORE		11,39	11,39
Esonero previsto per il settore:		1,80%	
(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%			

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011

Tabella 10.21: **FONDO DAZIO - Personale ex imposte di consumo**

CSC 6.03.02

Voci contributive		Qualifiche	
		Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		-----	-----
Fondo Pensioni		32,65	32,65
Fondo integrativo		-	-
Disoccupazione	Contr. ex art.24 L.88/1989	-	-
	Contr. ex art.25 L.845/1978	-	-
Fondo garanzia TFR (L.297/1982)		-	-
CUAF		-	-
Prestazioni in capitale		15,50	15,50
Indennità economica di MALATTIA		-	-
Indennità economica di MATERNITA'		-	-
TOTALE		48,15	48,15
di cui a carico del lavoratore			
Fondo Pensioni		10,333	10,333
Fondo integrativo		-	-
TOTALE a carico LAVORATORE		10,333	10,333